Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 155 del 10 luglio 1953

Spedizione in abbonamento postale

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 10 luglio 1953** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1953, n. **492**.

Nuove norme sulla imposta di bollo.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1953, n. **492.**

Nuove norme sulla imposta di bollo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1952, n. 3596, che delega al Governo l'emanazione di nuove norme sull'imposta di bollo;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentita la Commissione Parlamentare costituita ai sensi dell'art. 7 della su citata legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

DECRETA:

TITOLO I

Oggetto e specie della imposta e modi di riscossione

Art. 1.

L'imposta di bollo è dovuta sulle carte su cui sono redatti gli atti civili ed amministrativi, giudiziali e stragiudiziali nonchè sugli scritti, sui registri, stampe e disegni indicati nella annessa tariffa.

Ai fini del presente decreto, sotto la denominazione di carta s'intende qualunque materia atta alla compilazione o riproduzione di scritti e disegni che possano valere come atti o documenti.

Art. 2.

La imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti e scritti indicati nella parte I della tariffa e solamente in caso d'uso, per gli atti indicati nella parte II.

Agli effetti del presente decreto costituiscono uso degli atti e scritti, stampe e registri:

1) la presentazione o la produzione nei procedimenti civili davanti l'autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, e nei procedimenti in sede giurisdizionale amministrativa;

2) la presentazione all'ufficio del registro per la registrazione;

3) l'inserzione in atti pubblici.

Degli atti e scritti provenienti dall'estero e che se formati nello Stato sarebbero soggetti al bollo sin dall'origine, si fa uso, oltrechè nei casi suindicati, quando si presentano ad un ufficio pubblico od in qualunque modo si fanno valere nello Stato anche tra i privati.

Delle cambiali ed altri effetti di commercio emessi all'estero, si fa uso, oltrechè nei casi di cui al secondo comma, quando sono presentati, consegnati, trasmessi, quietanzati, accettati, girati, sottoscritti per avallo o altrimenti negoziati nello Stato.

Dei titoli di rendita, delle azioni, delle obbligazioni e di altri analoghi titoli emessi da Stati, Provincie e Comuni esteri o da società commerciali o da altri enti aventi sede all'estero, si fa uso, oltrechè nei casi di cui ai comma secondo e terzo, quando vengono trasferiti o negoziati in qualsiasi modo nello Stato ovvero ne sia fatta enunciazione in atti o scritti pubblici o privati, eccettuati gli inventari.

Art. 3.

Le imposte di bollo sono fisse, graduali e proporzionali.

La imposta fissa colpisce in unica misura gli atti e scritti di una determinata specie con riguardo soltanto alla natura di essi ed è dovuta di regola per ciascun foglio.

La imposta graduale è stabilita in una misura che varia secondo i gradi di una scala riferita al valore o ad altri elementi connaturali all'atto o scritto ovvero alle dimensioni della carta.

La imposta proporzionale è ragguagliata con percentuale costante al valore rappresentato dall'oggetto imponibile.

Art. 4.

La imposta di bollo si corrisponde, secondo la indicazione apposta per le singole voci nella tariffa, in tre modi:

1) *in modo ordinario*: mediante impiego dell'apposita carta filigranata e bollata di cui all'art. 5;

2) *in modo straordinario*:

a) mediante applicazione di marche da bollo;

b) mediante applicazione di visto per bollo;

c) mediante applicazione di bollo a punzone;

3) *in modo virtuale*: senza materiale apposizione di bollo o visto per bollo, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio del registro o ad altri uffici debitamente autorizzati.

Art. 5.

La carta bollata è filigranata e per ciascun tipo reca impresso l'ammontare della imposta.

La carta per le cambiali e per gli altri effetti di commercio ha l'altezza di millimetri 105 e la larghezza di millimetri 250.

Quella per gli altri atti e scritti ha per ogni foglio l'altezza di millimetri 307 e la larghezza di millimetri 425; è lineata orizzontalmente e verticalmente in ogni facciata in modo che presenti 25 linee e vi resti un margine di un quarto a destra e di un ottavo a sinistra.

Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo, dei bolli a punzone ordinari e di quello speciale destinato alla bollazione dei titoli e valori esteri.

Art. 6.

Per gli atti soggetti a bollo solo in caso d'uso la imposta è dovuta nella misura vigente al momento dell'uso.

Gli atti e scritti redatti in carta libera ai sensi del presente decreto e relativi allegati, debbono essere sottoposti al bollo straordinario quando se ne voglia fare un uso diverso da quello per il quale furono creati.

Art. 7.

Agli effetti dell'applicazione del presente decreto e della annessa tariffa s'intende per ricevuta ordinaria ogni dichiarazione scritta, anche sotto forma di annotazione ed anche se impressa con stampiglia e non firmata, rilasciata per liberazione, totale o parziale, ad estinzione di un'obbligazione pecuniaria, ovvero ogni dichiarazione o riconoscimento dato per pagamenti fatti, a qualsiasi titolo, con danaro o con mezzi di pagamento rappresentativi del danaro.

Non sono considerate ordinarie le ricevute che importano liberazione da obbligazioni risultanti da precedenti convenzioni scritte soggette a registrazione in termine fisso o da provvedimenti giurisdizionali, eccettuate le ricevute di frutti, canoni, affitti, pigioni e simili, le quietanze relative a contratti di borsa, soggetti alla speciale tassa, o a cambiali ed altri effetti di commercio.

Art. 8.

Nei rapporti con lo Stato o con enti a questo parificati agli effetti tributari, la imposta di bollo, nonostante qualunque patto contrario, sta a carico esclusivo dell'altra parte.

Art. 9.

Sono inefficaci, agli effetti tributari, i patti comunque contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso il patto che la imposta e le sanzioni pecuniarie per la trasgressione debbano ricadere sull'inadempiente o su colui che abbia dato causa all'uso dell'atto irregolare.

TITOLO II

Norme per l'applicazione delle imposte di bollo da corrispondersi in modo ordinario

Art. 10.

Sulla carta bollata di cui al terzo comma dell'art. 5 non si può scrivere fuori dei margini nè eccedere il numero delle linee in essa tracciate. Ciascuna linea non può contenere più di 28 sillabe, salva la compensazione tra le sillabe delle varie linee dello stesso foglio.

Per gli atti e scritti riprodotti con la stampa, con la litografia o con altri analoghi sistemi di riproduzione meccanica è consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 28 sillabe per linea e semprechè non si eccedano le 100 linee per ogni foglio.

E' peraltro consentito apporre nei margini del foglio numerazioni, sottoscrizioni ed annotazioni prescritte o consentite da leggi o regolamenti.

Art. 11.

E' vietato:

1) di scrivere e di apporre timbri o altre stampigliature sul bollo della carta bollata;

2) di fare uso di qualunque specie di carta bollata che presenti alterazioni nel bollo, nella filigrana o nelle dimensioni.

Art. 12.

Per gli atti e scritti pei quali la tariffa prevede esclusivamente l'uso di carta bollata è vietato:

1) di fare uso di carta munita di bollo a punzone o di marche da bollo, salvo il disposto del successivo art. 14;

2) di supplire con qualsiasi modo all'insufficienza della carta bollata, salvo i casi espressamente previsti dal presente decreto.

TITOLO III

Norme per l'applicazione delle imposte di bollo da corrispondersi in modo straordinario

Art. 13.

Per gli atti e scritti soggetti a bollo sin dall'origine, per i quali è prevista l'applicazione del bollo in modo straordinario, questa deve precedere l'apposizione di qualsiasi sottoscrizione, sia pure cancellata o in altro modo alterata. Per i registri, repertori, libri e libretti soggetti a bollo sin dall'origine l'applicazione del bollo deve precedere qualsiasi scritturazione.

La disposizione del precedente comma non si applica per i titoli azionari ed obbligazionari, definitivi o provvisori, recanti la sottoscrizione a stampa.

Art. 14.

Per determinate categorie di atti e scritti posti in essere dal medesimo contribuente il Ministro delle finanze, o per sua delega l'Intendente di finanza, può consentire su richiesta dell'interessato, che il pagamento della imposta di bollo avvenga in modo straordinario anche nei casi in cui è previsto esclusivamente l'uso della carta bollata.

Tale autorizzazione può essere accordata anche dagli Uffici del registro quando trattasi di atti o di categorie di atti provenienti da pubbliche amministrazioni.

Art. 15.

All'apposizione ed all'annullamento delle marche da bollo, se la tariffa non dispone diversamente, provvedono gli Uffici del registro, ovvero gli stessi interessati.

L'apposizione del visto per bollo è eseguita da tutti gli Uffici del registro mentre quella del bollo a punzone è riservata agli Uffici del registro appositamente designati con decreto ministeriale.

Art. 16.

Nei casi in cui il pagamento della imposta di bollo in modo straordinario sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario restano fermi i limiti stabiliti dall'art. 10 circa il numero complessivo delle righe e delle sillabe di ciascun foglio.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai repertori, registri, libri, libretti, nonchè alle copie degli stati di servizio rilasciate dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 17.

Per gli atti e scritti, pei quali la imposta può essere corrisposta mediante marche, l'applicazione e l'annullamento delle stesse devono farsi sotto l'osservanza delle seguenti norme:

A) se le marche sono annullate dall'Ufficio del registro, possono essere applicate in qualunque parte del foglio e devono essere annullate mediante il bollo a calendario dell'Ufficio. Nei registri a madre e figlia le marche devono applicarsi ad ogni bolletta figlia in prossimità della linea di separazione dalla bolletta madre, per modo che il bollo d'annullamento rimanga impresso in parte sulla bolletta madre;

B) se le marche vengono annullate dalle parti su atti o scritti portanti sottoscrizioni esse devono sempre applicarsi in fine dell'atto o dello scritto ed essere annullate mediante almeno una delle firme scritta ad inchiostro o a matita copiativa, parte su ciascuna marca e parte sul foglio. Se l'atto o scritto non reca alcuna sottoscrizione le marche possono essere applicate in qualunque parte del foglio ed annullate con la sola data scritta, ovvero impressa con la perforazione, con bollo ad inchiostro grasso o copiativo, parte sul foglio e parte sulla marca.

Per gli atti o scritti composti di più fogli ognuno dei quali sia, secondo la tariffa, soggetto ad imposta le marche devono essere applicate in principio della prima pagina di ciascun foglio fatta eccezione per l'ultimo foglio sul quale le marche devono essere apposte in fine dell'atto o dello scritto ed annullate come al comma precedente.

Quando l'atto emana da un ufficio statale, regionale, provinciale o comunale o viene formato davanti ai medesimi le marche possono essere apposte su qualunque parte del foglio e venire annullate anche con l'applicazione del bollo d'ufficio senza data.

Art. 18.

Per gli atti e scritti provenienti dall'estero, che debbono essere bollati prima dell'uso, le marche sono applicate sopra la prima pagina di ciascun foglio ed annullate con l'apposizione del bollo a calendario o con la scrittura od impressione della sola data con le modalità di cui alla lettera *B*) del precedente articolo.

Art. 19.

E' vietato:

1) di scrivere sull'impronta del bollo a punzone ordinario o speciale;

2) di scrivere sulla marca da bollo, tranne che per eseguirne l'annullamento nei casi e modi previsti;

3) di applicare la marca non intiera o composta di parti di una o diverse marche, e di applicare marche che portino tracce di precedente uso;

4) di apporre ed annullare la marca in luogo ed in modo diverso da quello prescritto.

TITOLO IV

Norme comuni per l'applicazione delle imposte di bollo da corrispondersi in modo ordinario ed in modo straordinario

Art. 20.

E' vietato di redigere sul medesimo foglio bollato, sì per originale come per copia, due o più atti distinti per i quali sia previsto esclusivamente l'impiego della carta bollata.

Il foglio che ha già servito per un atto o scritto, ancorchè non ne contenga che la semplice intitolazione o principio, non può servire per altro atto.

In deroga al divieto di cui al primo comma possono scriversi sullo stesso foglio bollato, salvo il pagamento dell'imposta a mezzo marche:

a) le quietanze non ordinarie per somme a conto o a saldo di un solo medesimo credito portato da scritture private di obbligazioni e per annualità di ogni specie, scritte a piedi del titolo di credito;

b) le quietanze non ordinarie, sia per somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito portato da atto pubblico, da sentenza o da altro provvedimento giudiziale, sia per le relative annualità di ogni specie.

Nei casi in cui, non ricorrendo il divieto sancito dal primo comma, possono scriversi di seguito ad un atto redatto su carta bollata altri atti, ciascuno di questi deve essere assoggettato alla imposta per esso prescritta dalla tariffa, fatta eccezione per le scritturazioni eseguite su registri soggetti a bollo per ciascun foglio.

Art. 21.

In deroga al disposto di cui al primo e quarto comma dell'articolo precedente possono scriversi sul medesimo foglio di carta bollata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 10:

1) gli inventari, processi verbali ed altri atti che sono compiuti in più sedute;

2) le ratifiche apposte sugli atti cui si riferiscono;

3) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato;

4) le dichiarazioni di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e le dichiarazioni di concordanza coll'originale apposte ad un documento o ad una copia;

5) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto relativo;

6) le annotazioni relative ai mutamenti ed alle controdichiarazioni nei contratti matrimoniali scritte sui contratti medesimi e sulle relative copie;

7) le dichiarazioni di vedovanza scritte sui certificato di esistenza in vita;

8) i certificati di iscrizione, trascrizione ed annotamento apposti sulle note relative; il duplicato delle note per le iscrizioni ipotecarie e loro rinnovazioni scritte sulla copia del titolo di credito;

9) le copie delle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte o variazioni, anche se lo stato o certificato concerne più di una persona, salve in questo caso le disposizioni della nota marginale all'art. 41 lettera *a*) della tariffa.

10) i certificati dei procuratori delle imposte scritti sugli estratti catastali ed attestanti la imposta dovuta per i beni ivi descritti e le dichiarazioni di eseguita voltura catastale apposte sui documenti in base ai quali la voltura fu eseguita;

11) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purchè riguardino una sola persona o più persone coobligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano;

12) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale ed amministrativa e i visti e decreti delle autorità superiori sopra le deliberazioni e gli atti dei Comuni e degli altri Enti pubblici;

13) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte ai medesimi, i referti di notificazioni scritti a piè dell'atto notificato e del relativo originale, nonchè i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva, di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 474 del Codice di procedura civile.

14) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposta sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare, osservate le norme di cui al primo comma dell'art. 10.

TITOLO V

Norme per l'applicazione delle imposte di bollo da corrispondersi in modo virtuale

Art. 22.

Gli Uffici del registro possono autorizzare gli enti morali, gli istituti di credito e le società per azioni, a pagare in modo virtuale l'imposta prevista dagli articoli 8 n. 1, 14, 27 e 34 della tariffa.

Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, gli interessati debbono presentare all'Ufficio del registro del distretto in cui hanno la sede principale apposita domanda corredata:

a) da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto, ente o società contenente la indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti e dei buoni che potranno essere emessi durante un anno;

b) da due fogli portanti la riproduzione dell'impronta a secco o a stampa che dovrà essere applicata agli atti e documenti ammessi al pagamento dell'imposta in modo virtuale. Tale impronta deve contenere l'indicazione dell'istituto, ente o società e dell'Ufficio del registro che ha concesso l'autorizzazione nonchè la data di decorrenza dell'autorizzazione stessa.

Sulla base della dichiarazione presentata l'Ufficio del registro, ove ritenga di accordare l'autorizzazione, procede alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i trimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Ai fini della liquidazione definitiva dell'imposta lo istituto, ente o società deve entro il successivo mese di gennaio presentare all'Ufficio del registro che ha concesso l'autorizzazione, una dichiarazione contenente, con riferimento all'anno precedente, la precisa indicazione:

1) degli assegni estinti;

2) dei buoni emessi;

3) del numero dei fogli componenti i libretti di conto corrente e di risparmio rilasciati;

4) degli altri documenti emessi, compresi nell'autorizzazione.

L'Ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri con i registri e documenti tenuti dall'istituto, ente o società, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente conteggiando le differenze a debito o a credito dell'istituto, ente o società nella rata trimestrale scadente il 31 marzo, o, occorrendo, in quella successiva.

Tale liquidazione, ragguagliata ad anno, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione della imposta per l'anno in corso.

L'autorizzazione di cui al presente articolo si intende concessa a tempo indeterminato e può essere dall'Amministrazione revocata con atto da notificarsi all'interessato entro il 30 settembre.

Qualora l'istituto, ente o società intenda rinunziare all'autorizzazione dovrà darne notificazione scritta allo Ufficio del registro competente, presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quarto comma per il periodo dal 1° gennaio al giorno in cui ha effetto la rinunzia. Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovrà essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione.

Art. 23.

Per determinate categorie di atti o scritti il Ministro delle finanze, o per delegazione di questi l'Intendente di finanza, può su richiesta degli interessati consentire che il pagamento della imposta anzichè in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale, mediante apposita convenzione, con l'osservanza delle norme di cui al precedente articolo e di quelle altre modalità e cautele che in relazione alla natura degli atti e scritti saranno ritenute necessarie.

Art. 24.

Per la riscossione coattiva delle imposte di bollo pagabili in modo virtuale e delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria, si applicano le disposizioni della legge del registro salvo quanto è disposto dall'art. 45, numeri 2, 3 e 4 dell'annessa tariffa per le sentenze e decreti penali.

TITOLO VI

Degli atti e scritti per i quali la imposta di bollo è prenotata a debito

Art. 25.

Nelle cause e nei procedimenti innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali nei quali siano interessati amministrazioni dello Stato, enti parificati per legge, nei rapporti tributari, alle amministrazioni stesse, ovvero persone od enti ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, gli atti, scritti e documenti formati o prodotti nell'interesse delle amministrazioni, degli enti e delle persone suddette, nonchè le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice emessi ad istanza dei medesimi o d'ufficio o nel loro interesse possono scriversi in carta libera, con le limitazioni di cui agli articoli 10 e 20 e salva la prenotazione a debito delle imposte di bollo.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai procedimenti esecutivi.

Nella procedura di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 26.

Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al gratuito patrocinio non può farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al gratuito patrocinio, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.

Nonostante l'ammissione al gratuito patrocinio, sono esclusi dal beneficio della prenotazione a debito delle imposte di bollo quegli atti o documenti che, all'inizio delle cause o dei procedimenti, non fossero in qualunque modo in regola colle disposizioni del presente decreto.

Le imposte di bollo prenotate a debito ai sensi dell'articolo precedente sono ripetibili nei casi e con i modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.

TITOLO VII

Obblighi dei giudici, dei funzionari ed ufficiali pubblici e delle parti

Art. 27.

Tutti gli atti e scritti di qualunque specie che non siano comunque in regola con le prescrizioni del presente decreto non possono essere presentati in giudizio o a qualsiasi pubblico ufficio fino a che non siano stati regolarizzati.

La cambiale ed il vaglia cambiario, compresi quelli a vista ed a certo tempo vista, nonchè l'assegno bancario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non siano stati regolarmente bollati sin dall'origine o nel tempo prescritto dalla legge o, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso.

Il portatore o possessore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto la imposta di bollo dovuta e pagato la relativa pena pecuniaria, salvo il disposto della nota all'art. 8 della tariffa.

La inefficacia come titolo esecutivo dev'essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.

Art. 28.

E' fatto divieto ai magistrati dell'ordine giudiziario e di ogni altra giurisdizione, ai loro ausiliari, ai funzionari ed agli impiegati dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni, ai segretari delle commissioni e dei collegi amministrativi in genere, ai pubblici ufficiali ed agli arbitri, di emettere provvedimenti o di procedere ad atti delle loro rispettive funzioni sulla presentazione o in relazione ad atti e scritti, libri e registri che non siano in regola con le prescrizioni del presente decreto.

In caso di giustificata necessità ed urgenza il giudice può unicamente assicurare le cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori, trattenendo in cancelleria l'atto, scritto o registro non in regola con le disposizioni del presente decreto, per darne pronta comunicazione all'Ufficio del registro.

In tutti gli altri casi i funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie ed, in genere, qualsiasi ausiliario del magistrato, nonchè i funzionari dell'ordine amministrativo, devono denunziare agli Uffici del registro le infrazioni commesse per gli atti che loro vengono presentati, e trasmettere agli Uffici medesimi i detti atti e scritti.

E' pure vietato ai notai, agli avvocati e procuratori legali ed agli agenti di cambio trascrivere o menzionare nei loro atti di ufficio gli atti e i documenti che non siano in regola con le prescrizioni del presente decreto e i titoli esteri senza la indicazione della imposta pagata e dell'Ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento.

Le disposizioni proibitive di questo articolo non si applicano ai procedimenti penali ed alla materiale descrizione negli inventari o in altri atti conservativi di atti o scritti non in regola con le prescrizioni del presente decreto salva la trasmissione degli atti e scritti all'Ufficio del registro per l'accertamento della infrazione.

Per l'assegno bancario che risulti irregolare di bollo per mancanza od indisponibilità di fondi presso il trattario si può procedere alla redazione del protesto, fermo restando il disposto della nota dell'art. 8 della tariffa.

Art. 29.

I notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali devono, negli atti di protesto delle cambiali e degli altri effetti di commercio, fare menzione dell'ammontare della imposta di bollo pagata per i detti titoli e, quando questi siano muniti di marche da bollo o di visto per bollo, devono anche indicare l'ufficio che ha annullato le marche od apposto il visto e la relativa data.

TITOLO VIII

Disposizioni relative alle controversie ed alle violazioni

Art. 30.

I ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative all'applicazione delle imposte e sopratasse previste dal presente decreto sono decisi dalle Intendenze di Finanza. Contro tali decisioni, se l'ammontare controverso delle imposte e sopratasse superi L. 50.000, è ammesso ricorso al Ministero delle Finanze nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione.

Il ricorso avanti l'autorità giudiziaria contro le dette decisioni non potrà essere proposto decorsi sei mesi dalla notificazione della decisione dell'Intendenza o, ove sia stato proposto tempestivamente ricorso al Ministero, dalla notifica della decisione di questo ultimo.

Contro le decisioni del Ministero e quelle definitive delle Intendenze di Finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'articolo 395, nn. 2 e 3 del Codice di procedura civile.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

Art. 31.

Quando l'azione giudiziaria sia promossa senza che sia stato presentato ricorso in via amministrativa o prima che siano trascorsi novanta giorni dalla presentazione di questo, l'Amministrazione non può essere condannata al rimborso delle spese di lite neanche in caso di soccombenza.

Art. 32.

Non costituisce violazione del presente decreto la mancanza o la insufficienza del bollo quando risulti provato che l'una o l'altra siano state causate esclusivamente dalla impossibilità di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie, purchè tale circostanza sia fatta risultare dal contesto dell'atto e questo sia presentato per la regolarizzazione all'Ufficio del registro entro tre giorni da quello in cui è cessata la impossibilità indicata nell'atto stesso.

Art. 33.

Sono obbligati solidalmente per le violazioni del presente decreto:

1) Tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, scritti, cambiali ed altri titoli negoziabili non in regola con le disposizioni del pre-

sente decreto ovvero li trascrivono o enunciano in altri atti o scritti.

2) Tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un documento o di uno scritto non soggetto a bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.

Le persone indicate nell'art. 28 ove non osservino gli obblighi o i divieti ad essi imposti dal medesimo articolo sono solidalmente responsabili con le parti per le violazioni relative ad atti o scritti ad esse presentati nell'esercizio delle loro funzioni.

Fatta eccezione per le cambiali e gli altri effetti di commercio, per i quali resta fermo il disposto dell'articolo 27 comma secondo, terzo e quarto del presente decreto, la parte a cui viene rimesso un atto o scritto non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità inerente alle violazioni commesse quando entro quindici giorni dalla data del ricevimento lo presenti all'Ufficio del registro per la regolarizzazione col semplice pagamento della imposta. In tal caso il procuratore del Registro accerta la violazione soltanto nei confronti dei trasgressori.

Art. 34.

Per gli atti di ogni specie formati dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria nell'esercizio delle loro funzioni e dai Conservatori dei registri immobiliari le sanzioni incorse per violazioni al presente decreto si applicano soltanto a carico del funzionario che ha formato l'atto. Ove alla formazione dell'atto abbiano partecipato più funzionari questi sono solidalmente responsabili.

TITOLO IX

Sanzioni

Art. 35.

I magistrati e le altre persone indicate negli articoli 28 e 29 che non osservino gli obblighi od i divieti stabiliti a loro carico dal presente decreto e dall'annessa tariffa sono soggetti alla pena pecuniaria da L. 500 a L. 1000.

Art. 36.

Chiunque rediga atti e scritti, pei quali è dovuta la imposta sin dall'origine, senza il pagamento dell'imposta o con pagamento d'imposta insufficiente, è soggetto alla pena pecuniaria da L. 1000 a L. 10.000 per ciascun atto.

La stessa pena si applica a carico di coloro che facciano uso, senza aver prima pagato la relativa imposta, di atti e scritti non soggetti al bollo sin dall'origine e non esenti in modo assoluto.

Per le trasgressioni relative alle cambiali ed altri effetti di commercio, nonchè agli atti e documenti soggetti a imposta di quietanza, la pena pecuniaria è da cinquanta a cento volte la imposta non pagata col minimo di lire 300.

Art. 37.

Nei casi in cui sia consentito il pagamento dell'imposta in modo virtuale si applicano:

a) per la omessa o tardiva denuncia, una sopratassa uguale a sei decimi della imposta;

b) per la infedele denuncia, una sopratassa uguale a sei quinti della imposta evasa;

c) per il pagamento effettuato oltre il ventesimo giorno dalla scadenza, una sopratassa pari al 12 % della imposta.

Le stesse disposizioni si applicano per le trasgressioni relative alle imposte che, in base alla tariffa, si corrispondono unicamente in modo virtuale in base a denuncia.

Le sopratasse di cui ai precedenti comma, eccettuata quella per infedele denuncia, sono ridotte al decimo del loro ammontare qualora il pagamento abbia luogo non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine.

Art. 38.

Chiunque, fuori delle ipotesi previste negli articoli precedenti non osservi obblighi, divieti o prescrizioni del presente decreto e dell'allegata tariffa è soggetto alla pena pecuniaria da L. 500 a L. 5000 per ciascuna infrazione.

Art. 39.

Per gli atti e scritti in violazione al bollo, oltre le sopratasse e le pene pecuniarie previste negli articoli precedenti, è sempre dovuta l'imposta di bollo non corrisposta o il supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione.

La regolarizzazione degli atti e scritti non conformi alle disposizioni del presente decreto è eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro, i quali annotano sul documento regolarizzato l'importo della pena pecuniaria riscossa.

Art. 40.

Nei casi di falsificazione, di contraffazione e di alterazione di valori bollati, di bollo a punzone o di attestazioni di pagamento delle imposte di bollo in modo virtuale, oltre le sanzioni previste dal Codice penale, sono applicabili le pene pecuniarie e le sopratasse stabilite dal presente decreto per il mancato pagamento della imposta se questa sia dovuta.

Le pene stabilite dall'art. 466 del Codice penale si applicano anche a chi detiene per lo smercio ovvero usa o smercia carta bollata, marche o altri valori di bollo precedentemente usati.

La norma del primo comma si applica anche nella ipotesi prevista dal precedente comma quando nella sentenza sia accertato il precedente uso di un valore di bollo.

TITOLO X

Competenza per l'accertamento delle violazioni

Art. 41.

Per l'accertamento delle trasgressioni contemplate nel presente decreto, per l'applicazione delle sanzioni e per la definizione delle relative controversie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art 42.

Agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'accertamento delle violazioni al presente decreto, anche se costituenti reato, è altresì

demandato ai funzionari ed impiegati della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e degli Uffici da questa dipendenti, all'uopo designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonchè, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

Tutti coloro che a norma delle disposizioni legislative o regolamentari sono obbligati a tenere libri o registri bollati o a conservare atti soggetti a bollo e le persone indicate negli articoli 28 e 29 sono tenuti ad esibire ai funzionari ed impiegati di cui al precedente comma ed agli ufficiali ed agenti della Polizia tributaria i libri, i registri, gli atti e scritti che attengono alla loro attività o funzione.

L'obbligo di cui al precedente comma non si estende agli atti o scritti di cui siano in possesso le persone indicate negli articoli 351 e 352 del Codice di procedura penale, sempre che tali atti o scritti si riferiscano a materie in ordine alle quali, a termine dei citati articoli, le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal testimoniare.

I notai peraltro sono in ogni caso tenuti ad esibire gli atti pubblici e le scritture private autenticate, ad eccezione degli atti di ricevimento dei testamenti segreti e dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.

I funzionari e gli impiegati di cui al primo comma nonchè gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria sono tenuti ad osservare il segreto di ufficio per quanto riguarda il contenuto degli atti da essi esaminati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 43.

Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto sono constatate mediante processo verbale al quale devono essere uniti gli atti, scritti, libri e registri che servono alla prova delle violazioni.

Allorquando gli atti, gli scritti o i registri non si possono per qualsiasi causa unire al processo verbale, si fa in esso risultare questa circostanza.

Il contribuente che intende trattenere gli atti, scritti, libri e registri che dovrebbero essere uniti al processo verbale di accertamento deve depositare all'atto della contestazione della trasgressione, una somma pari all'ammontare della imposta ed al minimo della pena pecuniaria stabilita dalla legge per la violazione relativa a ciascun documento trattenuto.

L'autorità procedente fa constare, nel processo verbale, del detto deposito e della firma o sigla apposta alle carte trattenute dal contribuente.

I libri indicati nella prima parte dell'art. 25 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, debbono essere lasciati al contribuente qualora dichiari che occorrano al proprio esercizio commerciale o industriale, ferme in ogni caso le disposizioni dei capoversi 1° e 2° del detto art. 25.

Il contribuente è obbligato a conservare inalterati e, su richiesta dell'Intendente di finanza o dell'autorità giudiziaria, a presentare in qualsiasi momento gli atti, scritti, libri e registri a lui rilasciati a norma dei precedenti comma.

Ove non li presenti o li presenti alterati, ferme le sanzioni di cui all'art. 28 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, si hanno per veri i fatti risultanti dal verbale.

Art. 44.

Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste della presente legge sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, detratto il 10% per spese inerenti alla riscossione.

TITOLO XI

Prescrizione

Art. 45.

L'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, sopratasse e pene pecuniarie previste dal presente decreto si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno in cui la imposta avrebbe dovuto essere pagata.

La verificatasi prescrizione del diritto dello Stato alla riscossione della imposta, della sopratassa e della pena pecuniaria non autorizza l'uso o la produzione degli atti e scritti in violazione del presente decreto, senza l'effettivo pagamento della imposta.

L'azione del contribuente per la restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sopratasse e pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno dell'effettuato pagamento.

Non è ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o straordinario, salvo il disposto della nota all'art. 17 della tariffa e salvo il caso in cui si tratti di moduli già bollati col punzone e divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari; in tale ultima ipotesi la domanda di rimborso deve, a pena di decadenza, essere presentata all'Intendenza di Finanza entro un anno dalla data dell'entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.

TITOLO XII

Vendita dei valori bollati

Art. 46.

La vendita al pubblico dei valori bollati può farsi soltanto dalle persone ed uffici autorizzati con apposito decreto dell'Amministrazione finanziaria. Ad essi compete l'aggio nella misura seguente:

A) rivenditori di generi di monopolio:

a) fino a L. 15.000.000 di valori bollati prelevati nell'anno:

tre lire per cento;

b) per gli importi prelevati nello stesso anno oltre L. 15.000.000:

due lire per cento;

B) cancellieri ed ufficiali giudiziari:

a) fino a L. 15.000.000 di valori bollati prelevati nell'anno:

centesimi settantacinque per cento;

b) per gli importi di valori bollati prelevati nello stesso anno oltre L. 15.000.000:

centesimi cinquanta per cento.

C) distributori diversi da quelli di cui sopra alle lettere *A*) e *B*):

a) fino a L. 15.000.000 di valori bollati prelevati nell'anno:

due lire per cento;

b) per gl'importi prelevati nello stesso anno oltre L. 15.000.000:

lire una per cento.

Alle persone ed enti che a norma delle vigenti disposizioni di legge sono autorizzati a prelevare con diritto all'aggio i valori bollati direttamente dagli uffici del registro e dagli enti autorizzati alla distribuzione compete l'aggio di cui alla lettera *C*).

Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte, alle richieste di acquisto dei valori bollati rivolte loro dal pubblico.

TITOLO XIII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 47.

Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al presente decreto le esenzioni dalle imposte di bollo e le riduzioni delle imposte di bollo graduali e proporzionali stabilite da altre leggi senza determinazione di tempo o per tempo superiore al quinquennio cesseranno di diritto allo scadere del quinquennio dalla data in cui ha avuto inizio la esenzione o la riduzione. In ogni caso la cessazione del privilegio non potrà aver luogo prima del 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

Le imposte fisse previste da leggi speciali sono elevate alla stessa misura di quelle contemplate per gli atti della stessa natura nella tariffa allegata al presente decreto.

Le disposizioni di cui ai comma precedenti non si applicano nei casi per i quali sia prevista da leggi speciali una imposta sostitutiva o comprensiva di quella di bollo.

Restano ferme le esenzioni e le riduzioni previste da accordi o convenzioni internazionali resi esecutivi nella Repubblica o da leggi emanate in esecuzione di essi.

Art. 48.

Le disposizioni del presente decreto si applicano agli atti posti in essere dopo il 31 luglio 1953.

Per le persone o gli enti che alla data suddetta già fruiscono del pagamento dell'imposta in modo virtuale in base a denuncia od abbonamento, la liquidazione della imposta sarà effettuata tenendo conto delle aliquote risultanti dalla vecchia e dalla nuova tariffa per il periodo per il quale sono state rispettivamente in vigore.

Art. 49.

La carta bollata, esclusa quella per cambiali, nonchè i moduli, i libri, i registri già bollati in modo straordinario che all'attuazione del presente decreto si trovino interamente in bianco o se adoperati abbiano fogli in bianco, potranno, entro il 31 dicembre 1953, essere integrati sino a concorrenza della imposta dovuta nella misura stabilita dalla tariffa mediante marche da bollo d'applicarsi ed annullarsi a cura delle parti nei modi di cui all'art. 17.

Art. 50.

Fino a nuova disposizione, le norme degli articoli 2, comma secondo, numero 1, e 28 del presente decreto, concernenti la presentazione o la produzione di atti e documenti davanti l'autorità giudiziaria, si applicano nel momento in cui il giudice emette un provvedimento in base agli atti e documenti medesimi.

Nel processo di cognizione, durante l'istruzione della causa, le disposizioni del comma precedente sono applicate tutte le volte che il giudice emette un provvedimento sugli atti e documenti e, per ogni altro caso, al momento della rimessione della causa dal giudice istruttore al collegio, a norma dell'art. 189 del Codice di procedura civile, e, per il procedimento innanzi al pretore, al momento in cui è fissata l'udienza di discussione in conformità dell'art. 2 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

Art. 51.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° agosto 1953.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1953

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 8. — PALLA

TARIFFA - ALLEGATO *A* (Parte I).

ATTI E SCRITTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE

ATTI CIVILI

CATEGORIA DEGLI ATTI	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Atti notarili ed atti ricevuti dai funzionari amministrativi	1	**Atti di ogni specie rogati dai notai** o ricevuti dai segretari ed altri funzionari di pubbliche amministrazioni					Nella di contro disposizione sono compresi anche gli atti compiuti per delega dell'Autorità giudiziaria di qualsiasi grado.
		Originali e copie: per ogni foglio	200 —			Carta bollata, salvo, per gli atti di ricevimento dei testamenti segreti, anche l'impiego delle marche d'annullarsi dal notaio.	
Atti e contratti privati	2	**Scritture private di ogni specie contenenti:**					
		a) contratti di locazione e sublocazione di beni mobili ed immobili e relativi inventari, contratti di abbonamento al servizio telefonico, di somministrazione di acqua, gas ed energia elettrica. Originali e copie: per ogni foglio	100 —			Carta bollata Per le scritture private di vendite o promesse di vendite di merci, macchine od altri prodotti industriali, per contratti di noleggio di macchine, di cassette di sicurezza e films cinematografici e per le scritture, polizze o domande obbligatorie relative a contratti di abbonamento o di somministrazione di acqua, gas ed energia elettrica l'imposta può essere corrisposta mediante marche o bollo a punzone I contratti di locazione e sub-locazione di case, di negozi od uffici, oltre che su carta bollata possono essere redatti su carta semplice o su moduli stampati su carta semplice a cura delle parti; in tali ipotesi la imposta si corrisponde esclusivamente in modo virtuale all'atto della registrazione del contratto nel termine di legge. Il Ministero delle finanze può estendere la disposizione di cui al precedente comma anche ad altri tipi di contratti	Vedi art. 57 della presente tariffa. Per gli atti di cui contro redatti su moduli e registri a madre e figlia l'imposta è dovuta anche sulla figlia quando questa rechi la firma della parte che conserva la madre. I contratti di somministrazione di acqua, gas ed energia elettrica devono risultare da scritture, polizze o domande ed essere elencati in appositi registri da conservarsi, insieme ai documenti suddetti, a disposizione dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria per tre anni.
		b) contratti, convenzioni, dichiarazioni, anche unilaterali di volontà che importano costituzione, modificazione, trasferimento, riconoscimento, estinzione o rinunzia di diritti di qualsiasi natura o conferimento di mandati o procure o contenenti descrizioni, constatazioni o inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti. Originali e copie: per ogni foglio	200 —				
Copie ed estratti	3	**Copie ed estratti,** rilasciati o autenticati o dichiarati conformi da qualsiasi pubblico ufficiale od autorità, di atti, titoli, scritti, documenti e registri in genere					Per le copie dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) dello stato matricolare, (per i sottufficiali e militari di truppa) e dello stato di servizio civile (per i dipendenti di pubbliche amministrazioni) l'imposta può essere assolta a mezzo marche apposte ed annullate dall'autorità che rilascia l'atto nei modi indicati dall'ultimo comma dell'art. 17 del decreto.
		per ogni foglio	200 —			Carta bollata Per le copie ed estratti rilasciati dagli archivi di Stato, l'imposta si riscuote mediante « visto » per bollo	

Segue TARIFFA ALLEGATO *A* (Parte I).

Segue ATTI E SCRITTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE

ATTI CIVILI

CATEGORIA DEGLI ATTI	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Repertorio dei pubblici ufficiali	4	**Repertori tenuti dai notai** ed altri pubblici ufficiali per obbligo di legge					Sono esenti i repertori tenuti a norma dell'art. 127 della legge sull'imposta di registro.
		per ogni foglio	100 —			Carta bollata, bollo a punzone o marche. Quando l'imposta venga pagata mediante marche, queste debbono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici del registro	
Cambiali ed altri effetti di commercio	5	1) **Cambiali ed altri effetti di commercio** emessi e pagabili nello Stato **a**) con scadenza non superiore ad un mese o con scadenza a vista o a certo tempo vista quando non risulti fissato per la scadenza un termine eccedente un mese dalla data della presentazione al visto, quando la somma: non supera lire 3000		3 —		E' obbligatorio l'uso della speciale carta bollata per le cambiali ed atri effetti di commercio Quando l'imposta dovuta superi il taglio massimo della speciale carta bollata il complemento d'imposta viene riscosso mediante applicazione delle speciali marche da annullarsi esclusivamente dagli Uffici del registro Quando le marche da applicare superino il numero di dieci, gli Uffici del registro riscuotono la differenza con visto per bollo Gli Uffici del registro possono però concedere alle imprese commerciali che ne facciano domanda, di sottoporre al bollo mediante marche o visto per bollo modelli propri, stampati o litografati, di cambiali ed altri effetti di commercio per qualsiasi somma purchè i detti moduli abbiano le dimensioni stabilite nel 2° comma dell'art. 5 del *decreto* e rechino la indicazione della impresa emittente.	In questa imposta è compresa quella per le *girate, gli avalli ed* altre dichiarazioni cambiarie nonchè per la quietanza se apposta sul titolo. Non è dovuta altra imposta per i fogli di allungamento. Ove la cambiale a vista *non* sia presentata per il pagamento nel termine di un mese dalla data di emissione dovrà a cura del detentore e non oltre i 15 giorni dal compimento del termine suddetto essere presentata all'ufficio del registro per la integrazione del bollo col pagamento della differenza d'imposta rispetto a quella dovuta per le cambiali con scadenza da uno a quattro mesi. Se non sia presentata al pagamento neppure nel termine di quattro mesi dalla data di emissione il detentore entro i 15 giorni dalla *scadenza del detto termine* dovrà nuovamente presentare la cambiale all'ufficio del bollo per la integrazione dell'imposta dovuta per le cambiali con scadenza superiore a quattro e non a sei mesi. E' parimenti dovuta, con le norme di cui al comma precedente, l'integrazione dell'imposta nella misura stabilita dalla lettera **d**) se la cambiale a vista non sia presentata per il pagamento nel termine di sei mesi dalla data di emissione. Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano anche per le cambiali a certo tempo vista quando non siano presentate al pagamento rispettivamente nei termini di uno, quattro e sei mesi dalla data di emissione. Resta fermo l'art. 105 della legge cambiaria approvata con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669. Rimangono ferme le riduzioni d'imposta concesse da leggi speciali. E' abrogato l'art. 5 del regio *decreto-legge* 21 settembre 1933, n. 1345.
		supera *lire 3000 per ogni* mille lire o frazione di lire mille .			1 —		
		b) con scadenza superiore ad un mese e non a quattro mesi ovvero con scadenza da oltre un mese sino a quattro mesi vista: per ogni mille lire o frazione di lire mille			3 —		
		c) con scadenza superiore a quattro mesi e non a sei mesi ovvero con scadenza da oltre quattro mesi sino a sei mesi vista: per ogni mille lire o frazione di lire mille .			6 —		
		d) con scadenza superiore ai sei mesi con data o scadenza in bianco ovvero con scadenza oltre i sei mesi vista: per ogni mille lire o frazione di lire mille			12 —		

Segue TARIFFA - ALLEGATO *A* (Parte I).

Segue ATTI E SCRITTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE

ATTI CIVILI

CATEGORIA DEGLI ATTI	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE			MODO DI PAGAMENTO	*NOTE*
			Fisse	Graduali	Proporzionali		
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Cambiali ed altri effetti di commercio**		2) **Cambiali ed altri effetti di commercio** creati nello Stato e pagabili all'estero			Le stesse imposte di cui alle lettere *a*) *b*) *c*) *d*), del n. 1 del presente articolo ridotte alla metà.	Come al n. 1	Valgono le note di cui alla colonna 8 del precedente numero 1.
		3) **Cambiali con scadenza** non superiore a 90 giorni o pagabili a vista o con scadenza non superiore a 90 giorni vista, accettate dagli Istituti di credito, designati con decreto del Ministro del Tesoro per la accettazione di tratte a copertura di esportazioni				Marche per cambiali d'annullarsi esclusivamente dagli uffici del registro; qualora le marche d'applicare superino il numero di dieci la differenza sarà riscossa con visto per bollo	Le ditte esportatrici devono adoperare per il rilascio delle cambiali moduli propri stampati o litografati portanti la menzione che si tratta di accettazioni bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1162, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 3161. I detti moduli, completati nell'importo, nella data di emissione e di scadenza e con la firma dell'emittente, devono essere presentati, prima dell'accettazione ed in termine non superiore a 30 giorni dalla data di emissione, dagli Istituti contro indicati, agli uffici del registro. Le Banche autorizzate possono subordinare l'accettazione al rilascio di tratte sull'acquirente della merce esportata, emesse o girate a favore delle Banche stesse. Anche a queste tratte sono applicabili le disposizioni su riportate, compresa la riduzione dell'imposta, a condizione che in esse sia fatta menzione delle accettazioni bancarie alle quali le medesime sono pertinenti. Agli effetti della riduzione dell'imposta le tratte suddette dovranno essere esibite agli uffici del registro insieme con le cambiali. Si considerano non in regola col bollo le cambiali assoggettate all'imposta di cui contro quando abbiano servito per uso diverso da quello della copertura della esportazione.
		per ogni mille lire o frazione di mille lire			0,50		
		4) **Vaglia cambiari** all'ordine delle Aziende di credito di cui all'art. 5 della legge bancaria e degli Istituti ed Enti contemplati dall'art. 41 di detta legge e dall'art. 1 del decreto-legge 23 agosto 1946, n. 370	E' dovuta la stessa imposta di cui al n. 1 lett. **b**) e per quelli con scadenza superiore a quattro mesi e non a sei mesi o con scadenza superiore ai sei mesi o in bianco l'imposta di cui alle lettere **c**) e **d**) ridotta alla metà				Tali effetti possono essere girati soltanto per il risconto alla Banca d'Italia o per l'incasso ad altra Azienda od Istituto di credito. Nel caso di girata ad altro fine, la cambiale si considera come irregolare di bollo a tutti gli effetti e salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 36, terzo comma, del decreto.

Segue TARIFFA – ALLEGATO *A* (Parte I)

Segue ATTI E SCRITTI SOGGETTI AD IMPOSTE DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE

ATTI CIVILI

CATEGORIA DEGLI ATTI	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Cambiali ed altri effetti di commercio**	6	**Ordini in derrate,** note di pegno, delegazioni, titoli di credito trasferibili relativi a somme di denaro non specificatamente indicati in altri articoli della tariffa			Le stesse imposte stabilite per le cambiali	Carta bollata, marche per cambiali o visto per bollo. Quando l'imposta è pagata mediante marche queste devono annullarsi esclusivamente dagli Uffici del registro	Nell'imposta di cui contro è compresa quella per la quietanza se apposta sul titolo. Le delegazioni non negoziabili sono soggette all'imposta fissa di cui agli articoli 1 e 2 della presente tariffa.
	7	**Duplicati e copie di cambiali** ed altri effetti di commercio				Carta bollata per cambiali e marche da annullarsi esclusivamente dagli Uffici del registro	In questa imposta è compresa quella di quietanza se apposta sul titolo. La bollazione, ad imposta fissa, dei duplicati e delle copie è subordinata alla loro integrale concordanza coll'originale o con un duplicato o con una copia in regola col bollo da esibirsi all'uopo all'atto della richiesta della bollazione; in difetto è applicabile l'imposta graduale come per l'originale. Quando l'originale e i duplicati siano già stati posti in circolazione e negoziati separatamente nello Stato si applica l'imposta graduale.
		a) quando l'imposta di bollo sull'originale non supera L. 100			Come per l'originale		
		b) quando l'imposta di bollo sull'originale supera L. 100	100 —				
	8	**Assegni bancari**				Carta bollata per cambiali, marche per cambiali, bollo a punzone; quando l'imposta venga pagata mediante marche queste *devono essere annullate esclusivamente* dagli uffici del registro	Nell'imposta di cui contro è compresa quella sulla quietanza apposta sul titolo. Ferme rimanendo le disposizioni penali e tributarie di cui al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, per ottenere ai termini dell'art. 119 del citato decreto la regolarizzazione dell'assegno, il possessore deve nel termine di 30 giorni, consegnare all'Ufficio del registro copia, da esso certificata conforme, del titolo con gli estremi dell'eseguito protesto: detta copia deve essere allegata al processo verbale di accertamento della violazione da redigersi a carico dell'emittente. Agli effetti dell'art. 119 del R. D. 21 dicembre 1933, n. 1736, la indisponibilità dei fondi esistenti presso il trattario equivale a mancanza degli stessi. La regolarizzazione dell'assegno avviene col pagamento della sola imposta graduale di bollo nella misura stabilita per le cambiali con scadenza superiore ad un mese e non a quattro mesi. E' dovuta l'imposta stabilita per le cambiali anche nell'ipotesi di cui all'art. 121 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, oltre le sanzioni di cui all'art. 36, terzo comma, del decreto.
		1) emessi in conformità del regio decreto 21 dicembre 1933, numero 1736	5 —				
		2) emessi non in conformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736			Le stesse imposte stabillite per le cambiali		

Segue TARIFFA ALLEGATO *A* (Parte I)

Segue ATTI E SCRITTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE

ATTI CIVILI

CATEGORIA DEGLI ATTI	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE			MODO DI PAGAMENTO	*NOTE*
			Fisse	Graduali	Proporzionali		
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: Cambiali ed altri effetti di commercio	9	**Vaglia cambiari** e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia					L'imposta è comprensiva di quella di emissione e di quietanza. L'imposta deve essere liquidata in base alla media delle situazioni decadali dei vaglia cambiari e delle fedi di credito di ciascun mese del trimestre solare cui si riferisce la applicazione dell'imposta. L'importo delle rate trimestrali deve essere versato a trimestre scaduto presso gli uffici del registro alla fine dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ciascun anno. Le girate e le dichiarazione apposte sulle fedi di credito (titoli apodissari) dei Banchi di Napoli e di Sicilia sono soggette a bollo e registro a seconda del rapporto giuridico che contengono (regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1736).
		per ogni mille lire all'anno			4 —	Virtuale	
	10	**Assegni circolari**:					L'imposta è comprensiva di quella di emissione e di quietanza. L'imposta deve essere liquidata in base alle risultanze della denunzia trimestrale corredata dalla situazione trimestrale dei conti da presentarsi al competente ufficio del registro entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre. Nei dieci giorni successivi alla detta scadenza deve essere versato l'importo delle rate trimestrali. Per gli istituti ed enti aventi più succursali o sedi in diverse provincie la denuncia deve presentarsi all'ufficio del registro del distretto in cui trovasi la sede principale.
		a) se emessi in conformità del regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1736					
		per ogni mille lire all'anno			6 —	Virtuale	
		b) se non emessi in conformità al regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n 1736			Sono dovute a seconda dei casi le stesse imposte stabilite dall'art. 5 o dal l'art. 8 della presente tariffa per le cambiali o per gli assegni bancari		

Segue TARIFFA ALLEGATO *A* (Parte I).

Segue ATTI E SCRITTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE

ATTI CIVILI

CATEGORIA DEGLI ATTI	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Protesti cambiari	11	**Atti di protesto cambiario** originale e copie: per ogni foglio: se l'importo del titolo non eccede L. 50.000	100 —			Carta bollata	L'imposta nel caso che il protesto sia scritto sulla cambiale deve essere corrisposta mediante applicazione di marche da bollo, annullate dal pubblico ufficiale che esegue il protesto nei modi stabiliti dall'art. 17 del decreto.
		se l'importo eccede L. 50.000	200 —				
Contratti di borsa	12	**Certificati di liquidazione** rilasciati dai sindacati di borsa a' sensi dell'art. 9 della legge delle tasse sui contratti di borsa 30 dicembre 1923, n. 3278 e successive modificazioni:					
		per ogni foglio	200 —			Carta bollata, bollo a punzone o marche, apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici del registro	
Biglietti e titoli fiduciari	18	**Biglietti e titoli** fiduciari dell'Istituto di emissione: sono soggetti all'imposta in ragione di un decimo del saggio ufficiale dello sconto, con un minimo di lire 0,50 per cento				Virtuale	L'imposta annua è dovuta sulla circolazione media, sotto deduzione dell'intero ammontare delle riserve auree ed equiparate possedute dall'Istituto. Non sono soggetti all'imposta i biglietti emessi per anticipazioni al Tesoro.
Buoni in circolazione	14	**Buoni ed altri simili titoli in circolazione fruttiferi o infruttiferi** nominativi o al portatore					
		per ogni buono	12 —			Marche o bollo a punzone. Le marche devono essere annullate esclusivamente dagli uffici del registro	Nell'imposta è compresa quella della relativa quietanza.
Atti relativi ai magazzini generali e depositi franchi	15	a) **Fedi di deposito** di merci nei magazzini generali originali e duplicati:					
		per ogni foglio	100 —			Carta bollata o marche	
		b) **Ricevute di merci**, note e bollettini di entrata di merci non girabili, rilasciati in qualunque forma dai magazzini generali e dai depositi franchi	100 —			Idem	Per le note di pegno di merci depositate nei magazzini generali vedi art. 6 della presente tariffa.
		c) **Ordini di estrazione** totale o parziale di merci dai magazzini generali e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi	100 —			Carta bollata o marche	

Segue TARIFFA - ALLEGATO *A* (Parte I).

Segue ATTI E SCRITTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE

ATTI CIVILI

CATEGORIA DEGLI ATTI	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE			MODO DI PAGAMENTO	NOTE
			Fisse	Graduali	Proporzionali		
1	2	3	4	5	6	7	8
Debito pubblico dello Stato	16	**Titoli del debito pubblico dello Stato:**					
		quando il capitale nominale non supera L. 5000		4 —		Bollo a punzone sul titolo All'atto della presentazione della domanda per le operazioni sui titoli del debito pubblico le imposte di bollo sui titoli da emettersi per effetto della operazione richiesta si anticipano mediante applicazione sulla domanda di marche da bollo o di « visto » per bollo. Le marche sono annullate dall'Ufficio che riceve le domande, col proprio bollo Per il cambio decennale dei titoli al portatore l'imposta si paga all'atto della consegna dei nuovi titoli	
		quando supera:					
		L. 5.000 e non L. 10.000		6 —			
		» 10.000 e non » 50.000		10 —			
		» 50.000 e non » 100.000		15 —			
		» 100.000 e non » 500.000		30 —			
		» 500.000		50 —			
Titoli dei comuni, provincie, società ed altri enti	17	**Titoli negoziabili** nominativi ed al portatore emessi dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle società e da qualsiasi altro ente					
		1) a) **Titoli** quando il valore nominale del titolo non supera lire 5000		10 —		Punzone o marche Quando l'imposta venga pagata mediante marche queste possono essere apposte ed annullate dagli uffici del registro o mediante un timbro a data a perforazione dall'emittente. Quando in dipendenza di aumento del valore nominale del titolo o del certificato questo diviene soggetto ad imposta maggiore, la differenza tra quella dovuta e quella già pagata deve corrispondersi in modo virtuale entro 60 giorni dall'omologazione della delibera assembleare su presentazione di apposita distinta	L'imposta è dovuta anche per la rinnovazione o frazionamento dei titoli e certificati. Per i certificati provvisori sostituiti da titoli definitivi entro 18 mesi dall'emissione la imposta di bollo è rimborsata su domanda da presentarsi entro il termine di un anno dalla avvenuta sostituzione e previo annullamento dei certificati medesimi accertato dall'amministrazione.
		quando supera:					
		L. 5.000 e non L. 10.000		12 —			
		» 10.000 e non » 25.000		30 —			
		» 25.000 e non » 50.000		60 —			
		» 50.000 e non » 100.000		120 —			
		» 100.000 e non » 250.000		300 —			
		» 250.000 e non » 500.000		600 —			
		» 500.000 e non » 750.000		900 —			
		» 750.000		1.200 —			
		per ogni titolo					
		b) **Certificati provvisori** per ogni certificato	La stessa imposta di cui alla precedente lett. a)				
		2) **Obbligazioni e cartelle** ammesse al pagamento dell'imposta fissa in virtù di leggi speciali	10 —			Punzone o marche Quando l'imposta venga pagata mediante marche queste possono essere apposte ed annullate dagli uffici del registro o mediante un timbro a data a perforazione dall'emittente	

Segue TARIFFA ALLEGATO *A* (Parte I).

Segue ATTI E SCRITTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE

ATTI CIVILI

CATEGORIA DEGLI ATTI	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTE	IMPOSTA DOVUTE			MODO DI PAGAMENTO	NOTE
			Fisse	Graduali	Proporzionali		
1	2	3	4	5	6	7	8
Atti del credito agrario	18	a) **Atti e scritti** di qualunque natura relativi alle operazioni di credito agrario compiute dagli istituti esercenti il credito agrario e che non corrispondono la quota di abbonamento a norma dell'art. 21 della legge 5 luglio 1928, n. 1760;	Le imposte di bollo sono ridotte alla metà di quelle ordinarie fatta *esclusione per le* cambiali e gli altri effetti di commercio			Carta bollata o marche. Deve farsi uso di carta bollata supplendo, ove occorra, alla differenza mediante *marche* da apporsi ed annullarsi esclusivamente dagli Uffici del registro.	
		b) **Cartelle agrarie** emesse dagli istituti di cui alla precedente lettera **a)**	10 —			Marche o bollo a punzone. Quando l'imposta venga pagata mediante marche queste possono essere apposte ed annullate dagli uffici del registro o dall'Istituto emittente mediante un timbro a data a perforazione.	
Ricevute ordinarie, note, conti, fatture, distinte e simili	19	1) **Ricevute** ordinarie ai sensi dell'art. 7 della legge, note, conti, fatture, distinte e simili, anche se *non sottoscritti:* **a)** relativi ad atti e rapporti non soggetti ad imposta generale sull'entrata: quando la somma supera lire 1.000 per ogni mille lire o frazione di mille lire imposta proporzionale di lire quando la somma supera lire 1.000.000 ovvero sia indeterminata od a saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze	2.000 —		2 —	Carta bollata, marche o bollo a punzone Per le quietanze rilasciate dai conservatori *dei registri immobiliari*, dai procuratori del registro e dagli uffici doganali, la imposta di bollo viene riscossa in modo virtuale Per le bollette e quietanze di proventi doganali di qualsiasi specie l'imposta viene riscossa dagli uffici doganali contemporaneamente alla emissione delle bollette e documenti doganali Sulle bollette d'importazione la imposta di bollo è ragguagliata all'effettivo importo delle bollette espresso in valuta legale Per le quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del Tesoro ed altro titolo di spesa dello Stato, l'imposta di bollo è riscossa in modo virtuale mediante trattenuta all'atto della emissione del titolo di spesa.	Le imposte di cui contro si liquidano tenendo conto dell'intera somma liberata. Nei pagamenti fatti sopra *mandato collettivo* l'imposta è applicata per ciascun avente diritto, quand'anche la quietanza sia emessa da un mandatario nell'interesse di più creditori. Le ricevute ordinarie delle somme affidate da enti ed imprese a propri dipendenti e ad *ausiliari o intermediari del commercio per* spese da sostenersi nell'interesse della ditta non sono soggetti alle imposte di cui contro, salvo il disposto dell'art. 66 della presente tariffa. Le ricevute ordinarie rilasciate fra le stesse parti o per l'identico titolo, possono essere scritte *su di un unico foglio* di carta bollata purchè questo sia di valore non inferiore al cumulo delle imposte dovute per ciascuna quietanza. Salvo il disposto dell'art. 66 della presente tariffa sono esenti: **a)** le ricevute ordinarie per importo non superiore a lire 1.000 *che non formino acconto* o residuo di maggiori somme; **b)** le ricevute, note, conti, distinte od altri documenti equivalenti relativi ad utenze telefoniche ed a somministrazioni di energia elettrica, gas e acqua; **c)** le fatture estere relative a merci provenienti dall'estero per le quali sia stata corrisposta l'imposta sull'entrata in modo virtuale all'atto della importazione, a condizione che sulle medesime siano riportati gli estremi *della bolletta d'importazione relativa* alle merci suddette, attestanti l'effettuato pagamento della imposta e sempre che le merci
		b) relativi ad atti per i quali l'imposta sull'entrata si corrisponde in base a canoni annuali ragguagliati al volume degli affari, in abbonamento, ovvero una volta tanto a norma della vigente *legislazione*	Quando la somma supera lire 1.000 lire 2 per ogni mille lire o frazione di mille lire col massimo di lire 10 d'imposta				
		2) **Ricevute** ordinarie ai sensi dell'art. 7 della legge relative a pagamenti per i quali l'imposta sulla entrata già sia stata scontata su altro documento purchè dette ricevute ne portino gli estremi	Quando la somma supera lire 1.000 lire 2 per ogni mille lire o frazione di mille lire col massimo di lire 10 d'imposta				

Segue TARIFFA ALLEGATO *A* (Parte I).

Segue ATTI E SCRITTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE

ATTI CIVILI

CATEGORIA DEGLI ATTI	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE			MODO DI PAGAMENTO	NOTE
			Fisse	Graduali	Proporzionali		
1	2	3	4	5	6	7	8
							non abbiano formato oggetto di scambio nello Stato anteriormente allo sdoganamento a norma dell'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762. **d)** i documenti relativi a qualsiasi movimento o ricevimento di merci, di somme di denaro, di titoli o di valori qualunque ne sia l'entità e l'importo scambiati tra la casa madre o centrale di una ditta commerciale od industriale e le proprie filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti e viceversa, quelli scambiati tra le filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti di una stessa ditta nonchè quelli scambiati tra una ditta commerciale o industriale ed i propri rappresentanti, commessi viaggiatori e commissionari. La esenzione è subordinata all'osservanza delle norme e condizioni stabilite per le filiali, succursali, sedi, negozi, depositi e stabilimenti dall'art. 1 dell'allegato **D** al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1749 e per i rappresentanti, commessi viaggiatori e commissionari dal Regolamento per la esecuzione della legge sull'imposta generale sull'entrata approvato con R.D. 26 gennaio 1940, n. 10. Ove non siano osservate le dette norme e condizioni è dovuta l'imposta nella misura prevista dall'art. 19, n. 1 lett. **a)** della presente tariffa.
Ricevute non ordinarie	20	**Ricevute** non ordinarie ai sensi dell'art. 7 della legge per qualsiasi importo per ogni foglio	100 —			Carta bollata	L'imposta di cui contro è dovuta indipendentemente da quella di registro da corrispondere all'atto della registrazione in termine fisso.
Quietanze relative ad alcuni rapporti speciali	21	a) **quietanze relative a buoni del tesoro** ordinari e poliennali Quando la somma supera lire 1000: lire 2 per ogni mille lire o frazione di mille lire col massimo di lire 10 d'imposta	10 —			Marche o bollo a punzone	Idem
		b) **quietanze rilasciate dalle tesorerie** e ricevitorie provinciali, e dai tesorieri e cassieri comunali o di altri enti, rispettivamente ai ricevitori provinciali, agli esattori e agli appaltatori ed incaricati della riscossione di tributi	La stessa imposta di cui alla precedente lettera *a)*			Idem	L'imposta di cui contro si liquida tenendo conto dell'intera somma liberata.

Segue TARIFFA - ALLEGATO *A* (Parte I).

Segue ATTI E SCRITTI SOGGETTI ADIMPOSTA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE

ATTI CIVILI

CATEGORIA DEGLI ATTI	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE			MODO DI PAGAMENTO	*NOTE*
			Fisse	Graduali	Proporzionali		
1	2	3	4	5	6	7	8
		c) **quietanze rilasciate agli spacciatori** e rivenditori di privative per le levate che essi fanno e per il pagamento dei canoni; quietanze degli esattori per rimborso di quote di imposta inesigibili; quietanze rilasciate dagli spedizionieri per la riscossione degli assegni gravanti sui trasporti ferroviari, su quelli in servizio cumulativo con le ferrovie esercitate dall'industria privata nonchè in servizio cumulativo ferroviario, marittimo e lacuale	La stessa imposta di cui alla precedente lettera *a*)			Marche o bollo a punzone	L'imposta di cui contro si liquida tenendo conto dell'intera somma liberata.
		d) **ricevute per versamento o svincolo** di somme o valori depositati in garanzia o per semplice custodia presso pubbliche amministrazioni statali o locali compresi i depositi doganali e giudiziari		Idem		Per i depositi doganali l'imposta viene riscossa in modo virtuale dagli uffici di dogana	Idem
Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe	22	**Quietanze degli stipendi**, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie dei dipendenti dello Stato, delle Regioni, Provincie, Comuni, Aziende Municipalizzate, Camere di commercio, industria ed agricoltura Quando la somma supera lire 1000: per ogni mille lire o frazione di mille lire			0,50	Marche apposte ed annullate dall'Ufficio pagatore Per i mandati e gli ordinativi dei pagamenti fatti dallo Stato, l'imposta deve essere trattenuta all'atto della spedizione dei titoli di spesa	Sono esenti le ricevute dei militari, graduati di truppa e sottufficiali delle Forze Armate dello Stato.
Quietanze di titoli e valori	23	**Quietanze di titoli e valori** rilasciate per le operazioni compiute nelle stanze di compensazione per qualsiasi somma ...	100 —			Carta bollata, marche o bollo a punzone	
Duplicati di ricevute ordinarie	24	**Duplicati e copie di ricevute ordinarie, note, conti e fatture** anche se relativi a rapporti soggetti ad imposta sull'entrata la stessa imposta dell'originale con il massimo di lire	30 —			Marche da bollo ad imposta fissa apposte ed annullate col bollo a calendario dagli Uffici del registro o dalle dogane	Gl'interessati devono esibire ai detti uffici gli atti originali regolarmente bollati e coi quali i duplicati devono perfettamente concordare.

Segue TARIFFA - ALLEGATO *A* (Parte I).

Segue ATTI E SCRITTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE

ATTI CIVILI

CATEGORIA DEGLI ATTI	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE			MODO DI PAGAMENTO	NOTE
			Fisso	Graduali	Proporzionali		
1	2	3	4	5	6	7	7
Distinte per la riscossione dei dividendi ed interessi	25	**Distinte anche se non sottoscritte**, per la riscossione dei dividendi e degli interessi delle obbligazioni delle società azionarie	La stessa imposta di cui all'art. 19 lett. a)				La emissione delle distinte di cui contro è obbligatoria. Le Società e gli incaricati del pagamento hanno l'obbligo di conservare le distinte anzidette ai fini del controllo da parte dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, per un termine di anni tre dalla data di esse.
Imposta speciale per abbonamenti a giornali, riviste ed altre stampe	26	**Imposta speciale di bollo** sugli introiti relativi agli abbonamenti ai giornali, riviste ed altre stampe periodiche per ogni abbonamento d'importo:				Modo virtuale	La imposta deve essere pagata indipendentemente dalla imposta generale sulla entrata ed è comprensiva di quella relativa alla quietanza rilasciata all'abbonato. L'imposta viene liquidata in via provvisoria in base all'importo ed al numero degli abbonamenti accertato per l'anno precedente con l'obbligo per gli editori di presentare, a fine d'anno, la denunzia per conguaglio della imposta riscossa in via provvisoria. Il pagamento delle singole rate è fatto in 4 rate trimestrali e deve essere eseguito entro i venti giorni successivi a ciascun trimestre. Gli editori hanno diritto di rivalersi della imposta nei confronti degli abbonati.
		fino a L. 5.000		10 —			
		oltre lire 5.000 e fino a lire 10.000		20 —			
		oltre lire 10.000		30 —			
Estratti e copie di conti, ricevute e lettere di accreditamento e di addebitamento	27	a) **Estratti o copie di conti:** per ogni esemplare	5 —			Marche o bollo a punzone	La imposta di cui alla controindicata lettera b) è applicabile in quanto coesistano e siano osservate le seguenti norme: 1) che sussista fra le parti, anteriormente alla emissione del documento, un rapporto di conto corrente risultante, quanto meno, da corrispondenza commerciale passata a copialettere o annotata gratuitamente sul mod. VI dell'Ufficio registro; 2) che l'integrale svolgimento del conto corrente risulti presso ciascuna ditta da apposito registro o scheda dei conti correnti vistato in esenzione da imposta di bollo su ciascun foglio o scheda dall'ufficio del registro; 3) che sugli atti o ricevute di accreditamento o di addebitamento in conto corrente sia richiamata la pagina del registro dei conti correnti o il numero della scheda sulla quale è stata registrata la operazione. Qualora il rapporto di conto corrente interceda tra un imprenditore ed un privato è sufficiente che le condizioni di cui ai nn. 2 e 3 siano osservate dall'imprenditore.
		b) **Lettere e ricevute di accreditamento** o di addebitamento di somme portanti o meno la causale dell'accreditamento o dell'addebitamento e relativi benestare: per ogni esemplare	5 —				

Segue TARIFFA - ALLEGATO *A* (Parte I).

Segue ATTI E SCRITTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE

ATTI CIVILI

CATEGORIA DEGLI ATTI	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	*NOTE*
1	2	3	4	5	6	7	8
							Ove non siano osservate le condizioni sopra indicate, le lettere o ricevute d'accreditamento od *addebitamento di somme sono* soggette ad imposta a norma dell'articolo 19 della presente tariffa. Non sono soggetti alle imposte di cui contro salvo il disposto dell'art. 66 della presente tariffa i documenti scambiati tra enti o imprese ed i loro dipendenti ausiliari e intermediari del commercio.
Bollette di misure e pesi pubblici	28	**Bollette e dichiarazioni di misure e pesi pubblici** a chiunque appartenenti per ogni bolletta o dichiarazione	5 —			Marche o bollo a punzone	
Bollette ed altri documenti doganali	29	a) **Bollette doganali** di ogni specie, buoni per visite a ripresa, lasciapassare ai bastimenti ed alle merci, licenze annuali alle barche ed ai rimorchiatori, permessi di partenza ai *bastimenti, manifesti* di arrivo e di partenza	50 —			Modo virtuale L'imposta viene riscossa dagli Uffici doganali contemporaneamente alla emissione delle bollette e dei documenti doganali	Sono esenti da imposta: i certificati di scarico a bollette di cauzione e di temporanea importazione e le copie di manifesti per lo sbarco e l'introduzione di merci in dogana. Per altre speciali bollette vedi art. 60. L'imposta di cui contro non è dovuta quando il documento contiene unicamente una ricevuta tassabile a norma dell'art. 19 della presente tariffa mentre negli altri casi si cumula con quella di cui al citato aricolo se ne ricorrono gli estremi.
		b) **Bollette doganali** comunque girate a terzi per il trasferimento del diritto di restituzione d'imposta: per ogni mille lire o frazione di lire mille del tributo rimborsabile			1 —	Marche d'annullarsi esclusivamente dagli Uffici del registro; qualora le marche d'applicare superino il numero di dieci la differenza sarà riscossa con visto per bollo.	
Bollette di legittimazione	30	**Bollette di legittimazione** o circolazione rilasciate per il trasporto dei generi di privativa e di merci soggette ad imposta di fabbricazione o di consumo	10 —			Marche	
Bollette riguardanti l'industria della seta	31	**Bollette riguardanti** la stagionatura, l'assaggio, la purga e la pesatura delle sete e delle fibre tessili da chiunque emesse	10 —			Bollo a punzone o marche	
Atti della marina mercantile	32	Dichiarazioni di avaria: per ogni foglio . .	200 —			Carta bollata o marche d'annullarsi esclusivamente dall'autorità giudiziaria	

Segue TARIFFA ALLEGATO *A* (Parte I).

Segue ATTI E SCRITTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE

ATTI CIVILI

CATEGORIA DEGLI ATTI	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE			MODO DI PAGAMENTO	*NOTE*
			Fisse	Graduali	Proporzionali		
1	2	3	4	4	6	7	8
Registri e libri	33	1) **Registri e libri** contabili e commerciali di qualsiasi genere obbligatori per legge o regolamento o presentati per la vidimazione a norma dell'art. 2218 del Cod. Civ. per ogni foglio .	10 —			Marche o bollo a punzone Quando l'imposta venga pagata mediante marche queste devono essere annullate dagli uffici del registro o dagli altri uffici pubblici competenti a vidimare i libri o registri	Per i giornali nautici vedi esenzione giusta art. 58 della presente tariffa.
		2) **Libri copia-lettere** vidimati a norma dell'art. 2218 del Cod. Civ.: fino a 400 pagine numerate . . per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine in più delle prime 400		100 — 25 —		Marche o bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata, prima che il copia-lettere sia presentato per la dichiarazione di cui all'art. 2215 del Codice civile. Quando l'imposta venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli uffici del registro, possono essere annullate, col proprio bollo, dal pubblico ufficiale competente per la vidimazione.	
		3) **Libri** tenuti a norma del n. 3 dell'art. 1760 del Codice civile, dai mediatori professionali: per ogni foglio	100 —			Carta bollata, marche o bollo a punzone. Quando l'imposta venga pagata mediante marche, queste debbono essere annullate esclusivamente dagli uffici del registro	
		4) **Libri di contabilità**, che possono far prova in giudizio, tenuti dagli impresari o appaltatori di lavori, forniture, trasporti ed altri servizi: per ogni foglio	5 —			Marche o bollo a punzone Quando l'imposta viene pagata mediante marche queste devono essere annullate esclusivamente dagli uffici del registro	
Libretti di risparmio e di conto corrente	34	**Libretti di risparmio**, nominativi ed al portatore e di conto corrente per ogni foglio	15 —			Marche o bollo a punzone Quando l'imposta viene pagata mediante marche queste devono essere annullate esclusivamente dagli uffici del registro	Nella imposta è compresa quella per le relative quietanze. Per i libretti e le relative ricevute, rilasciati dai Monti di pegni, dai Monti o Società di soccorso e dalle Casse di risparmio vedi art. 22 della tabella.
Copie ed estratti dei libri dei mediatori professionali	35	**Copie, estratti**, note e certificati riguardanti affari commerciali rilasciati dai mediatori professionali: per ogni foglio	200 —			Carta bollata	

Segue Tariffa - Allegato *A* (Parte I).

Segue ATTI E SCRITTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE

ATTI AMMINISTRATIVI

CATEGORIA DEGLI ATTI	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Copie ed estratti dello stato civile	36	**Copie ed estratti** dei libri dello Stato civile da chiunque tenuti:				Carta bollata, marche o bollo a punzone	Sono esenti da imposta di bollo le istanze presentate per il rilascio delle copie ed estratti (vedi art. 16 della tabella).
		per ogni foglio	100 —				
Pubblici registri e relative note	37	a) **Registri delle conservatorie** dei registri immobiliari (registro generale d'ordine e registri delle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni)					
		per ogni foglio	100 —			Bollo a punzone	
		b) Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione ed annotazione nei *registri di cui alla precedente lettera* a) nonchè nei pubblici registri navale, aeronautico ed automobilistico					
		per ogni foglio	100 —			Carta bollata	E' esente da imposta la terza nota ipotecaria. Per le note ipotecarie firmate dai cancellieri giudiziari si applicano le imposte stabilite dall'art. 43 n. 1 della *presente tariffa*.
		c) *Note di trascrizione* del patto di riservato dominio nelle vendite di macchine di cui all'art. 1524 Codice Civile					
		per ogni foglio	100 —			Carta bollata	
Istanze, petizioni e ricorsi	38	**Istanze, petizioni ricorsi** e relative memorie in via amministrativa o stragiudiziale:					
		1) **ricorso straordinario** al Presidente della Repubblica e relative copie					E' dovuta inoltre per ogni ricorso la tassa fissa di L. 2.000 da introitarsi in modo virtuale dall'ufficio del registro.
		per ogni foglio	400 —			Carta bollata	
		2) istanze, petizioni e ricorsi					
		a) ai Ministeri, ai Comitati ed alle Commissioni costituite presso i Ministeri, alla Corte dei conti in sede non giurisdizionale, alla Commissione Centrale Censuaria, alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, nonchè ad ogni altra Commissione Centrale od uffici governativi centrali					Per gli atti controindicati provenienti dall'estero è consentito l'uso delle marche.
		per ogni foglio	200 —			Idem	

Segue TARIFFA - ALLEGATO *A* (Parte I).

Segue ATTI E SCRITTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE

ATTI AMMINISTRATIVI

CATEGORIA DEGLI ATTI	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE			MODO DI PAGAMENTO	NOTE
			Fisse	Graduali	Proporzionali		
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Istanze, petizioni e ricorsi**		b) agli uffici governativi non contemplati nella lettera a), agli uffici regionali, provinciali e comunali, ai comitati ed alle Commissioni costituite presso tutti i suddetti uffici comprese le Commissioni per le imposte e quelle per l'ammissione al gratuito patrocinio	100 —			Carta bollata	Per le domande di voltura, la imposta è dovuta per ogni voltura ed è riscossa in modo virtuale.
		c) alle Amministrazioni del debito pubblico, della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza	100 —			Idem	
Deliberazioni originali di enti pubblici	39	**Processi verbali** originali delle deliberazioni delle regioni, delle provincie, dei comuni e degli altri enti pubblici soggetti al visto od alla approvazione dell'autorità superiore				Carta bollata, bollo a punzone o «visto» per bollo	
		per ogni foglio .	100 —				
Mandati di pagamento	40	**Mandati di pagamento** spediti dalle amministrazioni regionali, provinciali, comunali e dagli enti pubblici per somme eccedenti le L. 10.000				Bollo a punzone, «visto» per bollo o marche d'annullarsi esclusivamente dall'Amministrazione emittente il mandato col bollo d'ufficio	
		per ogni foglio . .	40 —				
Certificati, licenze diplomi e simili	41	a) **Certificati, attestazioni,** dichiarazioni e processi verbali di qualunque specie rilasciati da uffici governativi, da uffici regionali, provinciali e comunali nonchè da comitati o commissioni costituiti presso gli stessi e da enti pubblici incaricati della tenuta di pubblici registri; certificati, dichiarazioni ed attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose o dai ministri di qualsiasi culto, quando siano destinati ad usi civili				Carta bollata, marche o bollo a punzone Per i certificati di denunziate successione, ad uso di voltura o di trascrizione l'imposta è riscossa in modo virtuale.	Per gli stati e certificati relativi a formalità ipotecarie che riguardano più persone sono dovute per ogni foglio tante imposte quanti sono gli interessati. Agli effetti della applicazione della imposta non sono considerati come concernenti più persone gli atti che riguardano cumulativamente il padre o la madre ed i figli o i fratelli o sorelle aventi la stessa paternità o maternità. Sono esenti da imposta di bollo i titoli ed i certificati per l'esercizio, dei mestieri marittimi, ad eccezione delle patenti di grado per capitani marittimi, ingegneri navali e macchinisti (vedi art. 58 della tariffa), non-
		per ogni foglio	100 —				

Segue TARIFFA ALLEGATO *A* (Parte I).

Segue ATTI E SCRITTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE

ATTI AMMINISTRATIVI

CATEGORIA DEGLI ATTI	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE			MODO DI PAGAMENTO	NOTE
			Fisse	Graduali	Proporzionali		
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Certificati, licenze diplomi e *simili***							chè i certificati di esistenza in vita, riguardanti i pensionati dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza.
		b) **Licenze, permessi,** autorizzazioni, assensi, diplomi, pagelle, patenti, di ogni specie da qualsiasi ufficio pubblico rilasciati				Carta bollata, marche o bollo a punzone	Per i permessi di porto d'armi di cui agli artt. 51 e 52 della tabella allegato A al Testo Unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, l'imposta di bollo è corrisposta in modo virtuale presso l'Ufficio del registro del luogo in cui ha sede l'Autorità di P. S. che rilascia il titolo.
		per ogni foglio	100 —				
		c) **atti di notorietà** ed affissi di pubblicazione per matrimonio				Idem	
		per ogni foglio .	100 —				
Pubblicazioni nei giornali *destinati* alle inserzioni legali	42	**Originali delle notificazioni giudiziarie** ed *altri avvisi da inserirsi* nella Gazzetta Ufficiale o nel Foglio degli annunzi legali per disposizioni legislative o regolamentari o per ordine del giudice				Carta bollata	
		per ogni foglio di ciascun originale . . .	200 —				

Segue TARIFFA - ALLEGATO *A* (Parte I).

Segue ATTI E SCRITTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE

ATTI AVANTI GLI ORGANI GIURISDIZIONALI

CATEGORIA DEGLI ATTI	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE			MODO DI PAGAMENTO	NOTE
			Fisse	Graduali	Proporzionali		
1	2	3	4	5	6	7	8
Atti avanti gli organi giurisdizionali	43	1) **Citazioni, ricorsi,** scritti ed atti di procedura di qualsiasi specie in materia civile ed amministrativa, dalle parti o per conto di esse diretti sia alle autorità giurisdizionali sottospecificate o ai componenti di esse sia alle altre parti; provvedimenti di qualsiasi natura che nel corso di qualsiasi procedimento di cognizione esecutivo o speciale emettono le autorità medesime o i loro componenti nonchè qualsiasi atto del procedimento compiuto dagli ausiliari delle autorità medesime: Originali, copie ed estratti per ogni foglio	—			Carta bollata. Per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti indicati nell'art. 83, terzo comma, del C.P.C. e loro certificazione, l'imposta è assolta con marche da bollo.	Nella di contro disposizione sono comprese le note ipotecarie firmate dai cancellieri giudiziari. Nei procedimenti innanzi ai Conciliatori sono soggette alla imposta di L. 100 per ogni foglio, da assolversi mediante impiego di carta bollata, gli originali delle sentenze, le copie e gli estratti. Le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori sono esenti da imposta. Le copie delle comparse, delle memorie e degli altri scritti difensivi di cui non sia obbligatoria la notifica possono essere scritte in carta libera ma in tal caso in margine a ciascun foglio dell'originale debbono essere applicate tante marche del valore del foglio stesso quanti sono i procuratori con i quali le comparse, le memorie e gli altri scritti difensivi sono scambiati. Le marche debbono essere annullate esclusivamente dal cancelliere o dal segretario delle autorità innanzi alle quali si svolge il procedimento. Sono esenti da bollo le copie delle comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti nel fascicolo di causa distribuite al giudice o ai componenti dei collegi giudicanti. Questi però non possono riceverle che dal cancelliere cui spetta accertarsi che nei fascicoli degli atti di causa esiste l'esemplare bollato in ciascun foglio. Per gli atti, scritti e documenti redatti o prodotti dal Pubblico Ministero v. art. 49 della tabella. Restano ferme le norme sul gratuito patrocinio e quelle di esenzione contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile ed in leggi speciali. Per il ricorso principale o la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato resta ferma l'imposta fissa di L. 2000, da introitarsi dall'Ufficio del Registro in modo virtuale, prevista dall'art. 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018. Parimenti resta ferma per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione innanzi alla Corte dei Conti in sede giurisdizionale, l'imposta fissa di lire 2000, da introitarsi dall'Ufficio del Registro in modo virtuale, prevista dall'art. 5 della legge 21 marzo 1953, n. 161. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 della legge 11 marzo 1953, n. 88, e dell'art. 47 del presente decreto, gli atti del procedimento avanti la Corte Costituzionale sono esenti da bollo fino al 15 marzo 1958.
		a) avanti i Pretori e ad ogni altro giudice speciale non indicato nelle lettere seguenti quando il valore introduttivo della causa:					
		non supera lire 50.000	100 —				
		supera lire 50.000 o è di valore indeterminato	200 —				
		b) nei giudizi di appello avanti i Tribunali	200 —				
		c) avanti i Tribunali, le Corti d'Appello, i Tribunali delle acque pubbliche, i Commissari degli usi civici, nonchè avanti le Giunte Provinciali amministrative ed i Consigli di Prefettura in sede giurisdizionale	300 —				
		d) avanti la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Tribunale Superiore delle acque pubbliche, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti in sede giurisdizionale	400 —				

Segue TARIFFA - ALLEGATO *A* (Parte I).

Segue ATTI E SCRITTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE

ATTI AVANTI GLI ORGANI GIURISDIZIONALI

CATEGORIA DEGLI ATTI	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE			MODO DI PAGAMENTO	NOTE
			Fisse	Graduali	Proporzionali		
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Atti avanti gli organi giurisdizionali**		2) atti di cui al numero 1 nei *giudizi relativi* alle controversie individuali del lavoro ed a rapporti di pubblico impiego Originali, copie ed estratti per ogni foglio:				Carta bollata	I documenti prodotti dalle parti sono esenti dalla imposta di bollo e dalla imposta di registro a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, ad imposta di bollo sino dall'origine o a registrazione in termine fisso. Per le controversie di valore fino a lire 100.000 vedi art. 51 della tabella.
		a) avanti i Pretori	100 —				
		b) avanti i Tribunali e le Corti d'Appello e le Giunte Provinciali Amministrative	200 —				
		c) avanti la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti	300 —				
		3) Atti d'intimazione ai testimoni nei giudizi di qualsiasi grado e specie				Carta bollata	Sono esenti da bollo gli atti d'intimazione ai testimoni nei *procedimenti avanti i giudici* conciliatori.
		per ogni foglio dell'originale	100 —				
Atti dei giudizi arbitrali	44	**Atti e provvedimenti** dei procedimenti arbitrali: originali copie ed estratti per *ogni foglio:*					Per gli atti d'intimazione ai testimoni si applicano le imposte di cui all'art. 43 n. 3. Per i giudizi di cui contro si applicano le disposizioni di cui alla *nota* all'art. 43 comma 3°, 4° e 5°. Gli atti di compromesso sono soggetti alle imposte di cui agli articoli 1 e 2 della presente tariffa a seconda che siano redatti per atto pubblico o per scrittura privata.
		se il valore della controversia è di competenza del conciliatore	100 —			Carta bollata	
		se di competenza del Pretore	200 —				
		se di competenza del Tribunale	300 —				
Atti in *materia penale* innanzi agli organi giudiziari e della giustizia militare	45	1) ***Atti e processi verbali:***					*La imposta* di cui contro per gli atti e i verbali di cauzione per libertà provvisoria è comprensiva dell'imposta di registro su di essi dovuta. Sono esenti da imposta di bollo gli atti di querela per i delitti, preveduti dal Titolo IX Capo I e dall'art. 530 del Codice Penale, commessi in danno di persone povere (R. decreto-legge 15 febbraio 1937, n. 211). Gli atti ed i verbali di remissione di querela devono redigersi separatamente per ciascun desistente.
		a) di cauzione					
		b) di querela					
		c) di rinunzia e remissione di querela anche se contenenti accettazione del querelato					
		d) atti di costituzione di parte civile					
		per ogni foglio	200 —			Carta bollata	
		2) **Sentenze e decreti di condanna in materia penale:** per ogni sentenza o decreto senza riguardo al numero dei fogli e per ogni condannato: a) in caso di condanna per contravvenzioni: sulle sentenze e sui decreti dei Pretori	200 —			Virtuale Le imposte vengono iscritte nei registri di cancelleria dell'autorità giudiziaria di primo grado, e sono riscosse insieme alle spese processuali ed alle pene pecuniarie, se ve ne siano, nei modi stabiliti dalla legge 29 giugno 1882, n. 835 per le tasse sugli atti giudiziari	Le imposte controindicate sono dovute solidalmente da tutti i condannati per uno stesso reato o per reati connessi a termini dell'art. 488 del C. P. P. Sono esenti dalla imposta le sentenze per contravvenzioni a regolamenti di polizia locale, urbana e rurale menzionate nell'art. 131, n. 6, della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915 n. 148 e successive modificazioni.

Segue TARIFFA - ALLEGATO *A* (Parte I).

Segue ATTI E SCRITTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI BOLLO FINO DALL'ORIGINE

ATTI AVANTI GLI ORGANI GIURISDIZIONALI

CATEGORIA DEGLI ATTI	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE			MODO DI PAGAMENTO	NOTE
			Fisse	Graduali	Proporzionali		
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Atti in materia penale innanzi agli organi giudiziari ordinari e della giustizia militare**		sulle sentenze e sui decreti dei Tribunali e dei Tribunali militari	500 —				
		sulle sentenze delle Corti di assise	500 —				
		sulle sentenze delle Corti di appello	700 —				
		sulle sentenze delle Corti di assise di appello	700 —				
		b) in caso di condanna per delitti:					
		sulle sentenze e sui decreti dei Pretori	700 —				
		sulle sentenze e sui decreti dei Tribunali e dei Tribunali militari	1.000 —				
		sulle sentenze delle Corti di assise	1.000 —				
		sulle sentenze delle Corti di appello	1.800 —				
		sulle sentenze delle Corti di assise di appello	1.800 —				
		3) Sentenze della Corte di Cassazione e del Tribunale Supremo Militare che rigettano o dichiarano inammissibile il ricorso della parte: per ogni sentenza, senza riguardo al numero dei fogli e per ogni condannato	600 —			Virtuale Come al n. 2	
		4) Sentenze di proscioglimento o sentenze di non luogo a procedere in sede di istruttoria per remissione o rinunzie anche tacite di querela	Sono dovute le imposte di cui al numero 2 lettera *b*) del presente articolo			Idem	Le imposte controindicate sono a carico del rinunziante o remittente (art. 14 C. P. P.).
Certificati ed atti stragiudiziali	46	1) **Certificati ed atti stragiudiziali**, delle autorità giurisdizionali, dei cancellieri, ufficiali giudiziari, segretari ed altri ausiliari degli organi giurisdizionali in materia civile, penale ed amministrativa:					Nella disposizione di cui contro sono fra l'altro compresi gli atti di notorietà formati avanti i Pretori, i verbali di apposizione o rimozione di sigilli, i verbali di vendita giudiziale mobiliare e gli inventari giudiziari. Per le copie ed estratti richiesti dalle autorità e dagli ufficiali pubblici nell'interesse dello Stato o della giustizia penale vedi art. o Tabella B.

Segue TARIFFA - ALLEGATO *A* (Parte I).

Segue ATTI E SCRITTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI BOLLO FINO ALL'ORIGINE

ATTI AVANTI GLI ORGANI GIURISDIZIONALI

CATEGORIA DELLI ATTI	Articolo della truffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE			MODO DI PAGAMENTO	*NOTE*
			Fisse	Graduali	Proporzionali		
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: **Certificati ed atti stragiudiziali**		se rilasciati o compiuti:					
		a) dal conciliatore o dagli ausiliari addetti al suo ufficio per ogni foglio	100 —			Carta bollata	
		b) dal Pretore e da ogni altro giudice speciale non indicato nelle lettere seguenti o dai loro ausiliari per ogni foglio	200 —			Carta bollata	
		c) dai Tribunali, dalle Corti di Appello, dai Tribunali delle acque pubbliche, dai Tribunali Militari, dai Commissari degli usi civici, dalle Giunte Provinciali amministrative e dai Consigli di Prefettura in sede giurisdizionale per ogni foglio	300 —			Carta bollata	
		d) dalla Corte Costituzionale, dalla Corte di Cassazione, dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche, dal Tribunale Supremo Militare, dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti in sede giurisdizionale per ogni foglio . .	400 —			Carta bollata	
		2) Certificati del casellario giudiziale per ogni foglio . .	200 —			Idem	Per i certificati rilasciati a privato nello stesso giorno della richiesta, su apposita domanda è dovuto inoltre un diritto di urgenza nella misura di lire 30 per certificato da corrispondersi mediante marca speciale. Il provento del diritto d'urgenza deve essere dal Procuratore del registro versato in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata. E' vietato di adoperare la marca speciale per atti ed usi diversi dal rilascio dei certificati del casellario in caso di urgenza. Restano ferme le disposizioni di cui al R. D. 22 ottobre 1936, n. 1981.
		3) istanze di qualsiasi genere presentate alle autorità ed uffici di cui al n. 1	Sono dovute le imposte di cui al n. 1.			Carta bollata	
Atti per il componimento delle contravvenzioni	47	Atti di offerta ed oblazione per componimento di contravvenzioni di qualunque specie originali e copie per ogni foglio	100 —				

Segue TARIFFA - ALLEGATO *A* (Parte II).

ATTI E SCRITTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI BOLLO SOLAMENTE IN CASO D'USO

CATEGORIA DEGLI ATTI	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DELLI ATTI	CASI D'USO NEI QUALI È OBBLIGATORIA LA BOLLAZIONE	IMPOSTE FISSE DOVUTE	MODO DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA	NOTE
1	2	3	4	5	6	7
Atti riguardanti l'interesse pubblico, lo Stato e gli Enti Pubblici	48	**Registri, atti, scritti e carte** delle amministrazioni governative e di quelle che per legge sono parificate nei rapporti tributari alle amministrazioni suddette	1) Quando si voglia farne uso davanti i seguenti organi giurisdizionali:	Per ogni foglio	Marche d'apporsi ed annullarsi esclusivamente dagli uffici del registro	La disposizione di cui contro non si applica ai registri, atti, scritti e carte che giusta le prescrizioni della parte I della presente tariffa sono soggetti a bollo sin dall'origine, anche se redatti dalle amministrazioni dello Stato o da quelle ad esse equiparate, nonchè a quelli contemplati nella tabella. Le imposte di cui contro sono dovute indipendentemente da quella di cui all'art. 66 della presente tariffa. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 della legge 11 marzo 1953, n. 88, e dell'art. 47 del presente decreto, gli atti del procedimento avanti la Corte Costituzionale sono esenti da bollo fino al 15 marzo 1958.
			a) Pretori ed ogni altro giudice speciale non indicato nelle lettere seguenti	40		
			b) Tribunali, Corti di appello, tribunali delle acque pubbliche, Commissario degli usi civici, nonchè Giunte Provinciali amministrative e Consigli di Prefettura in sede giurisdizionale	60		
			c) Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, Tribunale superiore delle acque pubbliche, Consiglio di Stato e Corte dei conti in sede giurisdizionale	80		
			2) Quando si voglia farne uso negli altri casi previsti dall'art. 2 della legge	60		
	49	**Atti d'asta, contratti di esattoria e cauzioni** di cui alla legge 17 ottobre 1922 numero 1401 sulla riscossione delle imposte dirette	Idem	Idem	Idem	
	50	**Conti della gestione degli agenti dello Stato,** delle regioni, provincie, comuni e relative aziende autonome e conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori ed agenti della riscossione di tributi in genere, conti degli amministratori di tutte le istituzioni poste sotto la tutela o vigilanza dello Stato	Idem	Idem	Idem	Le disposizioni di cui contro si applicano anche agli atti e documenti uniti a corredo dei conti semprechè non siano soggetti a bollo sin dall'origine. L'obbligo del bollo non sussiste sino a quando il conto non sia giudizialmente contestato.

Segue TARIFFA - ALLEGATO *A* (Parte II).

Segue ATTI E SCRITTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI BOLLO SOLAMENTE IN CASO D'USO

CATEGORIA DEGLI ATTI	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	CASI D'USO NEI QUALI È OBBLIGATORIA LA BOLLAZIONE	IMPOSTE FISSE DOVUTE	MODO DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA	*NOTE*
1	2	3	4	5	6	7
Segue: **Atti riguardanti l'interesse pubblico, lo Stato e gli Enti Pubblici**	51	**Copie od estratti dei processi verbali** delle deliberazioni di pubbliche amministrazioni che si trasmettono alla Autorità superiore per il visto o l'approvazione	Come all'articolo 48	Come all'articolo 48	Come all'articolo 48	
	52	**Ricevute** concernenti il debito pubblico dello Stato	Idem	Idem	Idem	
	53	**Conti di curatori** ed altri amministratori giudiziari	Idem	Idem	Idem	Come all'articolo 50.
Atti in materia contrattuale	54	**Contratti di lavoro e d'impiego** tanto individuali che collettivi in qualunque forma redatti	Idem	Idem	Idem	
	55	**Contratti di colonia parziaria,** mezzadria e soccida, di qualsiasi specie	Idem	Idem	Idem	
	56	**Libretti colonici** di cui all'articolo 2161 del codice civile ed altri libretti o documenti consimili concernenti rapporti di lavoro agricolo, anche se contenenti l'approvazione dei relativi conti tra le parti, ovvero annotazioni relative a consegne di prodotti agricoli	Idem	Idem	Idem	
Corrispondenze	57	**Corrispondenze e dispacci telegrafici:** a) inviati o ricevuti da industriali, commercianti, esercenti arti, professioni e mestieri ancorchè stampati o redatti su moduli a stampa e che abbiano per oggetto affari della loro industria, commercio, arte, professione o mestiere, nonchè lettere, corrispondenze e dispacci ad essi diretti anche da privati semprechè abbiano l'oggetto di cui sopra	Idem	Idem	Idem	Rimangono soggetti al bollo fin dall'origine le lettere: 1) nelle quali si assuma di pagare una somma senza indicarne la causa commerciale; 2) portanti ricevute ordinarie od accreditamenti in conto corrente; 3) portanti liberazione da obbligazioni di somme costituite o riconosciute mediante scrittura

Segue ATTI E SCRITTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI BOLLO SOLAMENTE IN CASO D'USO

CATEGORIA DEGLI ATTI	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	CASI D'USO NEI QUALI È OBBLIGATORIA LA BOLLAZIONE	IMPOSTE FISSE DOVUTE	MODO DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA	NOTE
1	2	3	4	5	6	7
Segue: **Corrispondenze**		**b)** scambiati fra persone diverse da quelle indicate nella lettera precedente purchè non contengano dichiarazioni d'indole contrattuale o quietanze	Come all'articolo 48	Come all'articolo 48	Come all'articolo 48	contrattuale o che hanno formato oggetto di riconoscimento giudiziario; 4) contenenti clausole contrattuali relative: **a)** a costituzione di pegno o di altra garanzia reale quando il credito garantito sia pagabile in un termine superiore a sei mesi; **b)** a trasferimenti o costituzioni di diritti relativi ad intere aziende; a quote di aziende commerciali anche se costituite da soli mobili e merci ed a quote di partecipazione in società; **c)** a contratti di appalto ai sensi della legge 19 luglio 1941, n. 771 e contratti pei quali sia richiesta dal codice civile la prova scritta;
Atti relativi alla Marina Mercantile	58	**Ruoli di equipaggio, giornali nautici,** documenti per la iscrizione della gente di mare di qualsiasi categoria, titoli e certificati per l'esercizio di mestieri marittimi ad eccezione delle patenti di grado per capitani marittimi, ingegneri navali e macchinisti	Idem	Idem	Idem	I certificati di stazza delle navi mercantili e le patenti di grado per Capitani marittimi, ingegneri navali e macchinisti, sono soggetti all'imposta stabilita dall'articolo 41 della presente tariffa.
Atti relativi al movimento di merci	59	**Atti o scritti** che secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio, semprechè tali atti o scritti non siano espressamente dichiarati soggetti al bollo sin dall'origine dalla presente tariffa	Idem	Idem	Idem	
	60	**Bollette** per la temporanea importazione ed esportazione del bestiame condotto al pascolo od al lavoro, e dei cereali destinati alla macinazione nelle zone di confine, e dei veicoli e strumenti impiegati per le dette operazioni	Idem	Idem	Idem	La disposizione di cui contro si applica a condizione della reciprocità di trattamento da parte degli Stati finitimi.

Segue TARIFFA — ALLEGATO *A* (Parte II).

Segue ATTI E SCRITTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI BOLLO SOLAMENTE IN CASO D'USO

CATEGORIA DEGLI ATTI	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	CASI D'USO NEI QUALI È OBBLIGATORIA LA BOLLAZIONE	IMPOSTE FISSE DOVUTE	MODO DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA	*NOTE*
1	2	3	4	5	6	7
Proprietà fondiaria	61	**Titoli, dichiarazioni e attestazioni** intesi a dare la prova che con le permute di fondi rustici nelle quali la parte da permutarsi non superi il valore di lire cinquecentomila, si ebbe per iscopo l'arrotondamento della proprietà fondiaria dell'uno o dell'altro contraente	Come all'articolo 48.	Come all'articolo 48	Come all'articolo 48	Rimangono ferme, in quanto siano più favorevoli, le particolari disposizioni delle leggi vigenti nelle diverse Provincie dello **Stato.**
Disegni, calcoli e lavori contabili dei professionisti	62	**Tipi, disegni, modelli, piani,** dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere:			**Marche.**	
		per ogni foglio				
		di dimensione non superiore ai decimetri quadrati 15	Quando se ne voglia far uso in uno dei casi previsti dall'art. 2 della legge	50		
		Quando la dimensione supera: 15 e non 30 decimetri quadrati		100		
		30 decimetri quadrati		200		

Segue TARIFFA – ALLEGATO A (Parte II)

ATTI E SCRITTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI BOLLO SOLAMENTE IN CASO D'USO

CATEGORIA DEGLI ATTI	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE: Fisse	Graduali	Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Titoli e valori esteri	63	**Titoli e valori esteri:** 1) titoli di rendita e prestito ed obbligazioni emessi da Stati esteri: per ogni cento lire di valore nominale o frazione di centinaio e per ciascun titolo			1,20	Visto per bollo o bollo speciale a punzone senza indicazione d'importo con contemporaneo rilascio di bolletta di riscossione.	Agli effetti della commisurazione della imposta il ragguaglio delle monete indicate nei titoli esteri alla moneta italiana, si effettua secondo le norme stabilite dal D. L. 21 settembre 1949, n. 644. Le frazioni di centinaio, dipendenti unicamente dal ragguaglio della moneta estera a quella italiana non sono computate agli effetti dell'imposta se sono inferiori a lire cinquanta. I titoli emessi in rinnovazione di altri, già assoggettati all'imposta stabilita nel presente articolo, sono bollati senza pagamento di nuova imposta se provenienti da Stati che usano uguale trattamento ai titoli italiani.
		2) azioni, obbligazioni e titoli di prestiti di qualsiasi specie emessi da comuni, provincie, enti, istituti di Stati esteri nonchè da Società commerciali straniere non assoggettate alla relativa imposta sul capitale: per ogni cento lire di valore nominale o frazione di centinaio e per ciascun titolo	Quando se ne voglia fare uso in uno dei casi previsti dall'art. 2 della legge		2,40		
		3) Titoli delle Società commerciali straniere assoggettate alla relativa imposta sul capitale.	Le stesse imposte di cui all'art. 17 della presente tariffa			Marche. Le marche oltre che dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalla parte con timbro e data a perforazione.	I titoli emessi in rinnovazione di altri, già assoggettati all'imposta stabilita nel presente articolo, sono bollati senza pagamento di nuova imposta se provenienti da Stati che usano uguale trattamento ai titoli italiani.
Altri atti e scritti.	64	**Altri atti e scritti provenienti dall'estero**, qualora gli atti e scritti corrispondenti siano soggetti nello Stato ad imposta di bollo sin dall'origine: originali e copie . .	Le imposte sono dovute nella stessa misura dei similari atti compiuti nello Stato			Marche Per le cambiali, per le copie seconde ed ulteriori di cambio, e per i duplicati di ricevute le marche devono essere annullate esclusivamente dagli uffici del registro.	Per le cambiali assoggettate ad imposta di bollo o ad imposta a questa assimilabile da parte di Stati esteri l'imposta è ridotta alla metà. Per i certificati di prova per le armi portatili da fuoco, importate dall'estero, l'imposta è riscossa dalle dogane in modo virtuale all'atto della importazione delle armi nello Stato. L'imposta per le ricevute deve corrispondersi dai destinatari nel termine di tre giorni dal ricevimento. Quando l'imposta è commisurata al valore dell'atto o scritto e detto valore sia indicato in moneta estera la liquidazione dell'imposta si effettua secondo le norme stabilite dal D. L. 21 settembre 1949, n. 644.

Segue TARIFFA - ALLEGATO *A* (Parte II).

Segue ATTI E SCRITTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI BOLLO SOLAMENTE IN CASO D'USO

CATEGORIA DEGLI ATTI	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	CASI D'USO NEI QUALI È OBBLIGATORIA LA BOLLAZIONE	IMPOSTE FISSE DOVUTE	MODO DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA	NOTE
1	2	3	4	5	6	7
Atti non espressamente contemplati	65	**Atti e scritti** non espressamente contemplati nella presente tariffa o nella tabella	Come all'articolo 48	Come all'articolo 48.	Come all'art. 48.	Per i libri e registri l'imposta è dovuta solo per i fogli sui quali trovansi le scritture delle quali occorra fare uso.
Atti per i quali il bollo sostituisce la imposta di registro	66	**Atti o documenti** che a norma della legge di registro sono soggetti a registrazione in caso d''uso e per i quali la legge stessa prevede, in luogo della formalità della registrazione, l'applicazione della imposta di bollo	Idem		Marche d'apporsi ed annullarsi esclusivamente dagli uffici del registro	Questa imposta è dovuta indipendentemente da quella di cui agli articoli precedenti. Quando dei documenti soggetti a questa imposta debba farsi allegazione oppure offrire comunicazione nei giudizi di liquidazione o di rendimento di conti basta che se ne bolli la nota od elenco col pagamento di una sola imposta, qualunque sia il numero dei documenti.
		sul solo primo foglio		100		

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

TABELLA - ALLEGATO *B*

ATTI E SCRITTI ESENTI IN MODO ASSOLUTO DALL'IMPOSTA DI BOLLO

CATEGORIA DEGLI ATTI	*N O T E*
Atti riguardanti l'interesse pubblico, lo Stato e gli Enti pubblici	
Art. 1. — Atti e scritti concernenti l'esercizio della funzione dei poteri legislativi dello Stato e delle Regioni e petizioni ai medesimi.	
Art. 2. — Atti e scritti relativi all'esercizio dei diritti elettorali e relative opposizioni e contestazioni.	Nella esenzione sono compresi gli atti, scritti, documenti e certificati occorrenti per la formazione delle liste elettorali e per le relative opposizioni e contestazioni sia in sede amministrativa che giudiziaria semprechè nei documenti e certificati sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati.
Art. 3. — Ricorsi contro il contegno personale degli impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni quando non siano diretti contro le loro decisioni o disposizioni di ufficio; scritti e deduzioni difensivi degli incolpati.	
Art. 4. — Atti e scritti riguardanti la formazione delle liste, elenchi e ruoli concernenti l'ufficio di giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le Regioni, le Provincie ed i Comuni nonchè le relative opposizioni e domande di esonero o dispensa, ed i documenti allegati purchè in questi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati.	
Art. 5. — Denunzie dirette a preservare da un danno i beni dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli enti pubblici.	
Art. 6. — Estratti e copie di qualsiasi atto o scritto richiesti nell'interesse dello Stato o della giustizia penale, dai pubblici uffici o dall'Autorità giudiziaria, purchè in esse copie ed estratti sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati.	
Art. 7. — Atti, scritti e provvedimenti nei procedimenti in materia penale, disciplinare e di pubblica sicurezza esclusi gli atti di cui all'articolo 45 della tariffa, documenti prodotti nei procedimenti suddetti dal pubblico Ministero.	

Segue TABELLA - ALLEGATO *B*

CATEGORIA DEGLI ATTI	*N O T E*
Segue **Atti riguardanti l'interesse pubblico, lo Stato e gli Enti pubblici**	
Art. 8. — Atti e copie del procedimento coattivo ed esecutivo per la riscossione: a) delle entrate patrimoniali dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni Pubbliche di beneficenza; b) dei proventi del Demanio e dei pubblici servizi dello Stato e degli altri Enti sopra indicati; c) dei tributi dovuti allo Stato, alle Regioni, alle Provincie ed ai Comuni.	La esenzione si applica quale che sia l'ufficio o l'agente incaricato della riscossione e comprende anche le note di trascrizione degli avvisi d'asta, i certificati e relativi elenchi che si rilasciano su domanda dell'esattore, dagli ufficiali incaricati della custodia dei registri censuari e dai conservatori dei registri immobiliari, giusta l'art. 47 T. U. 17 ottobre 1922, numero 1401, e atti da stipularsi in conformità della legge 26 gennaio 1899, n. 30 per la retrocessione, la vendita e la cessione ai Comuni dei beni devoluti allo Stato per debito d'imposte. La esenzione si estende alle copie non destinate ai procedimenti di cui contro. La esenzione di cui contro non si estende ai giudizi di opposizione, ma l'imposta dovuta per gli atti prodotti dagli agenti della riscossione o ad istanza di questi emanati, è prenotata ed è recuperabile nei confronti del soccombente che non sia l'agente della riscossione.
Art. 9. Atti del procedimento di accertamento di qualsiasi tributo dovuto allo Stato, alle Regioni, alle Provincie ed ai Comuni nonchè, dichiarazioni, denunzie, atti, scritti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie purchè in tali atti, scritti e copie sia fatta menzione, prima che siano autenticati e firmati, dell'uso cui sono destinati.	Non sono compresi in questo articolo i ricorsi, le opposizioni e le difese sia in via giurisdizionale che amministrativa. L'esenzione di cui contro non si applica ai documenti prodotti avanti l'autorità giudiziaria ed agli atti e provvedimenti dei relativi procedimenti.
Art. 10. — Certificati attestanti la presentazione di denunzie imposte dalle leggi tributarie o il pagamento dei relativi tributi.	Per fruire della esenzione occorre che i certificati attestanti il pagamento contengano gli estremi delle relative quietanze dei tributi.
Art. 11. — Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad eccezione di quelli tenuti dai notai a norma dell'art. 126 della legge di registro.	Per i repertori tenuti dai notai vedasi art. 4 tariffa.
Art. 12. Quietanze rilasciate dagli uffici del registro agli esattori delle imposte ed agli appaltatori delle imposte di consumo, per il versamento in abbonamento delle imposte di bollo sulle quietanze rilasciate ai contribuenti.	

CATEGORIA DEGLI ATTI	*N O T E*
Segue **Atti riguardanti l'interesse pubblico, lo Stato e gli Enti pubblici**	
Art. 13. — Mandati di pagamento emessi dallo Stato.	
Art. 14. — Mandati di pagamento anche collettivi emessi dalle amministrazioni regionali, provinciali, comunali e da Enti morali per somme non eccedenti le L. 10.000 per ciascun credito, purchè esse non formino parte o residui di somme maggiori.	
Atti relativi allo Stato civile	
Art. 15. — Registri dello stato civile ed atti di matrimonio celebrati innanzi ai ministri di culto.	
Art. 16. — Domande per ottenere copie ed estratti dei registri dello stato civile da chiunque tenuti.	
Art. 17. — Atti che autorità, pubblici funzionari, ministri di culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato civile; dichiarazoni e processi verbali trasmessi all'ufficio dello stato civile per comunicare avvenute morti o rinvenimento di bambini abbandonati.	
Atti riguardanti il debito pubblico ed il risparmio in genere	
Art. 18. — Buoni del Tesoro.	Per le quietanze è dovuta l'imposta stabilita dall'art. 21, lettera a) della tariffa.
Art. 19. — Buoni fruttiferi postali, buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti, vaglia postali, libretti delle Casse postali di risparmio; relative quietanze.	
Art. 20. — Domande dirette all'Amministrazione del Debito pubblico dello Stato per qualsiasi operazione riflettente titoli dei debiti consolidati e redimibili, buoni del Tesoro poliennali e titoli comunque da essa amministrati nonchè i documenti esibiti a corredo delle dette domande purchè in essi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati.	
Art. 21. — Assegni provvisori per frazioni inferiori al minimo stabilito per le iscrizioni dei vari consolidati.	
Art. 22. — Libretti di risparmio e relative ricevute; polizze o ricevute di pegno rilasciati dai Monti di credito su pegno, dai Monti o Società di soccorso e dalle Casse di risparmio; libri giornali e registri contabili tenuti da tali Enti.	

CATEGORIA DEGLI ATTI	*N O T E*
Segue **Atti riguardanti il debito pubblico ed il risparmio in genere**	
Art. 23. — Contratti di mutuo stipulati dai Monti di credito su pegno con Casse di risparmio o aziende di credito ai sensi degli articoli 18 e 25 della legge 10 maggio 1938, n. 745 e relative quietanze	
Art. 24. — Procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti nominativi delle Casse postali di risparmio, dei Monti di credito su pegno e delle Casse di risparmio.	
Art. 25. — Registri ipotecari per le iscrizioni e le rinnovazioni dei privilegi di cui all'art. 9 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e certificati relativi.	
Art. 26. — Atti costitutivi e modificativi delle Casse di risparmio e delle società di mutuo soccorso ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali società.	
Atti relativi alla beneficenza ed agli indigenti	
Art. 27. — Copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale nonchè certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorità, pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone povere e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi.	Per fruire della esenzione è necessario esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto, il certificato in carta libera del Sindaco o della Autorità di P. S. comprovante la iscrizione del richiedente nell'elenco dei poveri e riportare i relativi estremi sull'atto rilasciato in esenzione.
Art. 28. — Atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone povere.	Si applica la nota dell'art. 27.
Art. 29. — Quietanze per elemosine ed oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull'atto sia specificato lo scopo benefico.	
Art. 30. — Domande che hanno per oggetto il conseguimento di un sussidio o di borse di studio o ammissione in istituti di beneficenza nonchè i documenti da allegarsi alle dette domande a condizione che su di essi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati.	
Atti in materia di lavoro e pensioni	
Art. 31. — Domande dirette ad ottenere l'assunzione al lavoro da parte di operai nonchè documenti d'allegarsi alle dette domande compreso il certificato del casellario giudiziale purchè sugli stessi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati.	

Segue TABELLA - ALLEGATO *B*

CATEGORIA DEGLI ATTI	NOTE
Segue **Atti in materia di lavoro e pensioni**	
Art. 32. — Domande, certificati, documenti, ricorsi, occorrenti per la liquidazione ed il pagamento delle pensioni dirette o di riversibilità a carico dello Stato, delle pubbliche Amministrazioni e degli Istituti di beneficenza e relative quietanze.	L'esenzione si estende anche agli atti e decisioni del procedimento avanti la Corte dei Conti, il Comitato di liquidazione e gli altri organi che hanno competenza in materia di pensioni.
Atti riguardanti la salute pubblica	
Art. 33. — Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli ufficiali sanitari, ai medici, ai veterinari e alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi delle persone, degli animali, delle piante o delle cose.	
Atti in materia scolastica	
Art. 34. — Atti, scritti e documenti necessari per l'ammissione agli asili infantili ed alle scuole elementari, purchè in essi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati; pagelle ed attestati degli esami sostenuti nelle scuole medesime.	
Atti riguardanti la Previdenza sociale	
Art. 35. — Contratti di assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali, ricevute dei premi nonchè atti e documenti occorrenti per la liquidazione e per il pagamento delle relative indennità.	Per fruire della esenzione negli atti e documenti deve essere fatta menzione dell'uso cui sono destinati.
Art. 36. — Atti, scritti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giudiziari relative alle controversie che in materia di assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali insorgono tra gli infortunati o i loro aventi diritto da una parte e l'Istituto assicuratore e le persone tenute all'obbligo dell'assicurazione dall'altra.	
Art. 37. — Atti e documenti relativi alla liquidazione o pagamento d'indennità o rendite dovute a cittadini in base a leggi straniere, per infortuni sul lavoro, per malattie professionali e per altre previdenze di carattere sociale.	Per fruire della esenzione negli atti e documenti deve essere fatta menzione dell'uso cui sono destinati.

Segue TABELLA - ALLEGATO *B*

CATEGORIA DEGLI ATTI	NOTE
Segue **Atti riguardanti la Previdenza sociale**	
Art. 38. — Atti e contratti relativi alla gestione dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e delle Casse di cui agli articoli 48 e 71 del regio decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765 e donazioni ed elargizioni a loro favore.	Gli atti e contratti stipulati per l'impiego dei fondi di detti enti sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. Qualora tali atti e contratti siano diretti ad operazioni di finanziamento si assoggettano alle normali imposte a carico della parte sovvenzionata.
Atti riguardanti i passaporti e l'emigrazione	
Art. 39. — Passaporti.	
Art. 40. — Atti e documenti necessari per il rilascio dei passaporti agli emigranti che si recano all'estero a scopo di lavoro ed alle loro famiglie.	Per fruire della esenzione negli atti e documenti deve essere fatta menzione dell'uso cui sono destinati. Restano salve le disposizioni relative in materia di tasse di concessione governativa.
Art. 41. — Domande, citazioni e ricorsi proposti dagli emigranti contro i vettori ed i loro rappresentanti nonchè atti, scritti e documenti dagli emigranti prodotti nei relativi procedimenti. Atti e provvedimenti dei procedimenti suddetti quando attore sia l'emigrante ovvero quando l'atto o il provvedimento sia compiuto od emesso su richiesta dell'emigrante.	
Atti riguardanti le società	
Art. 42. — Copie di atti occorrenti per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle società per azioni.	Per fruire della esenzione negli atti e documenti deve essere fatta menzione dell'uso cui sono destinati.
Art. 43. — Atti costitutivi e modificativi delle Società cooperative ed atti di recesso e di ammissione dei soci.	
Art. 44. — Atti costitutivi e modificativi di associazioni agrarie di mutua assicurazione e federazioni di mutue agrarie, atti di recesso ed ammissione degli associati, nonchè atti e scritti relativi alle operazioni da esse compiuti nel decennio dall'atto di fondazione semprechè i detti enti, per disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, non possano assumere rischi per una somma superiore per ciascun ramo assicurativo a lire 10.000.000.	Tra gli atti e scritti esenti non sono compresi gli assegni bancari, le cambiali ed altri effetti di commercio, i buoni fruttiferi, i libretti di conto corrente e di risparmio. Quando gli enti controindicati assumano anche in violazione alle disposizioni statutarie rischi superiori a lire 10 milioni la esenzione cessa con effetto dal giorno in cui è stato superato il detto limite.

CATEGORIA DEGLI ATTI	*N O T E*
***Segue* Atti riguardanti le società**	
Art. 45. — Atti e scritti relativi alle operazioni delle banche popolari e delle Società cooperative aventi un capitale sociale effettivamente versato non superiore a lire 3 milioni.	L'esenzione contemplata negli articoli 45, 46, 47 è applicabile quando concorrano le seguenti condizioni: **a**) che gli enti nei detti articoli contemplati siano retti in conformità dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, dai principi e dalla disciplina della mutualità; **b**) che gli enti stessi tengano regolarmente i libri obbligatori e si siano uniformati alle disposizioni degli articoli 22, 23, 24 e 25 del citato decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577; **c**) che gli atti e scritti siano posti in essere nel decennio dall'atto di fondazione o di costituzione, siano previsti dai rispettivi statuti, non concernano rivendite a terzi o attività di mera mediazione e *non si riferiscano*, — fatta eccezione delle cooperative per case popolari ed economiche o per appalti di lavori pubblici sottoposte al controllo dei ministeri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale, — a negozi giuridici di valore superiore a venti volte il capitale sociale effettivamente versato. La detta esenzione si estende ai titoli e certificati azionari, alle obbligazioni ed ai buoni fruttiferi ma non agli assegni bancari, alle cambiali ed altri effetti di commercio, ed ai libretti di conto corrente o di risparmio. Per le cooperative agricole ed edilizie la esenzione *non si estende* alle retrocessioni volontarie dei beni già assegnati ai soci nè alle assegnazioni ad altri soci di beni già comunque precedentemente assegnati.
Art. 46. — Atti delle società cooperative per case popolari o economiche aventi un capitale sociale effettivamente versato non superiore a lire 10 milioni.	
Art. 47. — Atti e scritti relativi alle operazioni di consorzi di cooperative di produzione, lavoro o consumo purchè il capitale complessivo del consorzio non superi lire 10 milioni ed ogni singola società non vi contribuisca con un concorso maggiore di L. 500.000	
Atti in materia di patria potestà e di tutela e di affiliazione	
Art. 48. — Atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale,, le istanze di autorizzazione ed i relativi provvedimenti; atti relativi all'assistenza ed all'affiliazione dei minori di cui agli articoli 400 e seguenti del codice civile.	Non sono compresi nella esenzione gli atti ed i contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell'interdetto.

CATEGORIA DEGLI ATTI	*N O T E*
Atti in materia giudiziaria	
Art. 49. — Atti, scritti e documenti di qualsiasi specie prodotti nei procedimenti civili dal Pubblico Ministero o atti dei detti procedimenti compiuti su sua richiesta.	Per i procedimenti in materia penale, disciplinare e di pubblica sicurezza vedi art. 7 della presente tabella.
Art. 50. — Atti relativi ai procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a *farsi rappresentare* ed escluse le sentenze. I documenti prodotti nei detti procedimenti godono della esenzione qualora non siano soggetti a bollo sin dall'origine.	
Art. 51. — Atti dei procedimenti relativi a controversie individuali di lavoro non eccedenti lire 100.000. I documenti prodotti nei detti procedimenti godono della esenzione qualora non siano soggetti a bollo sin dall'origine.	
Art. 52. — Domande e certificati di nascita occorrenti per ottenere il certificato del casellario giudiziale.	
Art. 53. — Atti dei procedimenti di cui agli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, promossi avanti le Corti d'Appello per la esecutorietà delle sentenze di annullamento dei matrimoni pronunziate dai tribunali ecclesiastici o per l'esecutorietà dei provvedimenti di dispensa da matrimonio rato e non consumato dai tribunali medesimi emanati, nonchè atti del procedimento di cui all'art. 21 della stessa legge.	
Altri atti	
Art. 54. — Testamenti olografi e schede dei testamenti segreti.	
Art. 55. — Biglietti delle lotterie e cartelle delle tombole autorizzate.	
Art. 56. — Atti relativi all'affrancazione dei canoni, censi e delle altre prestazioni perpetue quando la prestazione non superi L. 500.	
Art. 57. — Trittici, dittici, carnets e tessere relativi alla temporanea importazione di autovetture e motocicli.	
Art. 58. — Procure conferite dai creditori per l'intervento all'adunanza per il concordato preventivo (art. 174 R. D. 13 marzo 1942, n. 267) quando siano scritte sull'avviso di convocazione.	
Art. 59. — Atti e contratti posti in essere tra due o più amministrazioni dello Stato o di enti parificati per legge agli effetti tributari allo Stato.	

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1100365) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.